SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83/L

LEGGE 16 marzo 2001, n. **115.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

01G0143

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84/L

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. ***Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina*»**.**

01A3995

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2001, n. **116**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Islamabad il 19 luglio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3257):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 maggio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 ottobre 1998.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1998 (atto n. 3257/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula il 24 novembre 1998 e approvato l'11 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5810):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 marzo 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 15 luglio 1999; 28 settembre 1999.

Esaminato in aula l'8 ottobre 1999 e approvato il 1º marzo 2001.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan (di seguito denominati Parti Contraenti)

desiderando creare condizioni favorevoli ad una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi e volendo promuovere, in particolare, investimenti di cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e

riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e ad accrescere la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "Investimento", a prescindere dalla forma legale assunta o dall'ordinamento giuridico giurisdizionalmente competente, include ogni tipo di bene investito dopo il 1° settembre 1954 da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima.

Senza restringere il senso di quanto precede, il termine "investimento" comprende, in particolare ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, e ogni altro diritto *"in rem"*, inclusi i diritti reali di godimento o di garanzia su proprietà di Terzi, nella misura in cui tali beni possano essere utilizzati per investimenti;

b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie e ogni altro strumento o documento di credito negoziabili, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti relativi a somme di denaro o ogni altro diritto su depositi a garanzia o su servizi, che abbiano un valore economico connesso con gli investimenti, nonchè redditi reinvestiti di cui alla definizione riportata nel successivo paragrafo 5;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale;

e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza, concessione o "franchise", concessi in conformità con le disposizioni vigenti che regolano l'esercizio di attività economiche, ivi inclusa l'esplorazione per la coltivazione, estrazione e commercializzazione di risorse naturali.

2. Con il termine "investitore" si intende qualunque persona fisica o giuridica di nazionalità di una Parte Contraente che abbia effettuato, stia effettuando o abbia intenzione di

effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualunque persona fisica che abbia la nazionalità dell'uno o dell'altro Paese.

4. Con il termine "persona giuridica", in riferimento alle due Parti Contraenti, si intende qualunque entità costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti e riconosciuta come persona giuridica in conformità con le rispettive leggi nazionali vigenti, quali gli enti pubblici, le società per azioni, le società commerciali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Con il termine "reddito" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, inclusi in particolare i profitti, reddito da interessi, redditi da investimento di capitale, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici e di assistenza, nonchè ricavi di altre provenienze, ivi inclusi i redditi reinvestiti e le plusvalenze.

6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle zone comprese nei confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le aree marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti esercitano la propria sovranità e diritti sovrani o giurisdizionali, ai sensi del diritto internazionale.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e autorizzerà tali investimenti in conformità con le proprie leggi.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà, in ogni tempo, un trattamento equo ed imparziale agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà, inoltre, che la gestione, l'amministrazione,

l'utilizzo, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, ivi comprese le società e le aziende nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo soggette a misure ingiustificate o discriminatorie.

ARTICOLO 3

TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Ciascuna Parte Contraente, all'interno del proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi compresi i redditi da essi derivanti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai relativi redditi, realizzati dai propri cittadini o da investitori di Paesi Terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività connesse con l'investimento effettuato da investitori delle due Parti Contraenti, non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività analoghe connesse con investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non saranno applicate ai vantaggi e privilegi che ciascuna Parte Contraente concede o voglia concedere in futuro a Paesi Terzi, in virtù della sua partecipazione ad unioni doganali o economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o subregionali, accordi economici multilaterali internazionali o accordi miranti a prevenire la doppia imposizione fiscale o a facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4

RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito accorderà un adeguato risarcimento. I pagamenti corrisposti a titolo di risarcimento saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo.

2. Gli investitori colpiti riceveranno lo stesso trattamento accordato ai cittadini della Parte Contraente responsabile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5

NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo, non saranno sottoposti a misure che potrebbero limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto alla proprietà, al possesso, controllo e godimento, salvo i casi specificatamente previsti per legge, per sentenze o per decisioni emanate da un Tribunale o da una Corte giurisdizionalmente competenti.

2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, non saranno, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, confiscati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi, fatta eccezione per fini pubblici o di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo indennizzo e a condizione che dette misure siano prese su base non discriminatoria e in conformità con le disposizioni normative e procedurali vigenti.

3. Il giusto indennizzo sarà equivalente al reale valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sarà calcolato in conformità con i criteri di valutazione internazionalmente riconosciuti. In caso di difficoltà nell'accertamento del valore di mercato, l'indennizzo sarà calcolato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, così come delle sue attività, componenti e risultati.

L'indennizzo comprenderà gli interessi calcolati sulla base di un tasso LIBOR a sei mesi, maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Una volta determinato, l'indennizzo sarà erogato immediatamente e sarà rilasciata l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento e, nel caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.

5. Se dopo l'esproprio, i beni in questione non vengono utilizzati, interamente o in parte, per gli scopi dichiarati, il proprietario o i suoi fiduciari avranno il diritto di riacquistare i beni al prezzo di mercato su base di reciprocità.

ARTICOLO 6

RIMPATRIO DI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori, una volta adempiuti tutti gli obblighi fiscali, senza indebito ritardo e in qualunque valuta convertibile, il trasferimento all'estero di:

(a) capitali e capitali aggiuntivi impiegati per mantenere e incrementare gli investimenti;

(b) ricavi netti, dividendi, royalties, pagamenti per servizi tecnici e assistenza, interessi e ogni altro profitto;

(c) i proventi derivanti dalla vendita, totale o parziale, o dalla liquidazione dell'investimento;

(d) rimborsi di prestiti, ivi compresi gli interessi, relativi a un investimento;

(e) remunerazioni e indennità corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni di lavoro subordinato e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nei modi previsti dalle leggi e regolamenti nazionali in vigore.

2. Tenendo presente le disposizioni dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi qualora questo fosse più favorevole.

3. Entrambe le Parti Contraenti potranno adottare misure per regolamentare le modalità di adempimento degli obblighi fiscali previsti nel paragrafo 1 del presente Articolo.

ARTICOLO 7

SURROGAZIONE

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa a copertura di rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati da parte di uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e per questo motivo abbia effettuato dei pagamenti a detto investitore, quest'ultima riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore assicurato alla prima Parte Contraente in qualità di garante, fermo restando che tale surrogazione non eccederà i diritti originari.

Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtù di tale surrogazione, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5, e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

PROCEDURE DI TRASFERIMENTO

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati adempiuti. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi incluse quelle relative all'indennizzo per esproprio, nazionalizzazione, confisca o qualunque altra misura avente effetto analogo, nonchè dispute connesse all'ammontare dei relativi pagamenti, verranno, per quanto possibile, composte amichevolmente.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte in via amichevole, entro sei mesi dalla data di richiesta scritta, l'investitore in questione potrà ricorrere, a sua scelta:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente giurisdizionalmente per territorio, in tutti i gradi di giudizio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL).

c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie sugli Investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito formalmente.

ARTICOLO 10

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, verranno composte, per quanto possibile, in via amichevole tramite i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia inviato notifica per iscritto all'altra parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nella seguente maniera: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare tali nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, ad effettuare le nomine.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e le proprie spese di partecipazione alle udienze. Le spese relative al Presidente e

ogni altra spesa rimanente saranno divise equamente tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

RAPPORTI TRA I GOVERNI

Le disposizioni del presente Accordo avranno valore a prescindere dall'esistenza di rapporti diplomatici o consolari tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Nel caso in cui una questione risulti regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale partecipano entrambe le Parti Contraenti, o qualora sia regolata dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori saranno applicate, caso per caso, le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta il trattamento accordato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in ottemperanza alle proprie disposizioni legislative o regolamentari o in ragione di clausole contenute in contratti specifici, risulti più favorevole rispetto a quanto previsto dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali
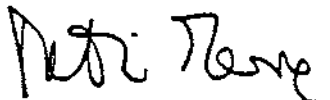
interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. Inizialmente esso rimarrà in vigore per dieci anni. Successivamente continuerà a rimanere in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo il diritto di ciascuna Parte Contraente di porvi termine mediante notifica scritta che dovrà pervenire all'altra Parte Contraente un anno prima della scadenza di ciascun periodo di validità.

2. In caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, come disciplinate al presente Articolo, le disposizioni contenute negli Articoli da 1 a 12 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dopo le suddette date.
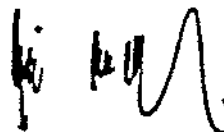
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Islamabad il giorno 19 del mese di luglio 1997, in due originali, in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

01G0171

LEGGE 23 marzo 2001, n. **117.**

Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5005):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della pubblica istruzione (DE MAURO) il 20 febbraio 2001.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 20 febbraio 2001 con il parere delle commissioni 1ª e 5ª e 1ª per presupposti di costituzionalità.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 febbraio 2001.

Esaminato dalla 7ª commissione il 22 e 27 febbraio 2001 e 1º marzo 2001.

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7697):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, l'8 marzo 2001 con parere delle commissioni I, V e VII e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XI commissione il 13 marzo 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 14 marzo 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 67, corredato dei riferimenti normativi.

01G0177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2000, n. **454.**

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/1999 del 24 settembre 1999, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 di delega per il Servizio nazionale dighe al Ministro dei lavori pubblici on. dott. Nerio Nesi;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Servizio nazionale dighe e relative sedi periferiche, che verranno tutti di seguito indicati con il termine «Servizio».

2. I procedimenti di competenza del Servizio devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il Servizio abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Servizio, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dell'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dal disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di celerità connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la pubblicazione e l'affissione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni atte a consentirne la partecipazione nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti entro il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. I compiti previsti nei commi precedenti sono svolti dai singoli uffici del Servizio.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione, salvo disguidi non imputabili all'amministrazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi; la loro scadenza non esonera comunque il Servizio dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Servizio abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

5. Nei casi in cui la legge o regolamento ricolleghino effetti provvedimentali all'inerzia dell'amministrazione, la durata dei relativi procedimenti è pari a quella stabilita per la formazione del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento oppure entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Servizio può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa al predetto Organo e agli interessati la determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo termine, che non può comunque essere superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Tale ulteriore termine non viene computato ai fini della determinazione del termine finale del procedimento.

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche richieste in via sostitutiva non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici istituzionalmente competenti, gli altri soggetti che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese.

3. Il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente Regolamento. Fino a quando non si sarà provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi od i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per questioni di particolare importanza e complessità di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dell'Amministrazione agli interessati, indicandone adeguatamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.

2. Il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa può designare responsabile di un singolo procedimento altro funzionario assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 10

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Servizio verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 11.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Servizio tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 novembre 2000

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* NESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 108

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI

SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE	NOTE
Parere istruttorio Progetto di massima	Articolo 1 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto E2 comma b	UP	90 giorni	
Approvazione tecnica del progetto Ai fini della pubblica incolumità	Articolo 1 Legge n.584/94 commi 1, 5, 6 e 7 bis	UCPL – UCCE	180 giorni	Al procedimento partecipano l'Ufficio periferico, il Servizio Idrografico, gli Uffici specialistici, la competente sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Approvazione varianti non sostanziali al progetto	Articolo 9 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto D2	UP	60 giorni	Al procedimento partecipano l'Ufficio periferico e gli Uffici specialistici,
Approvazione domanda in sanatoria	Articolo 3 Legge n.584/94 commi 4 e 5	UCSR	180 giorni	
Approvazione del Foglio di Condizioni per la costruzione	Articolo 6 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Articolo 24 Decreto Presidente della Repubblica 85/91, comma 9	UCPL – UCCE	90 giorni	Al procedimento partecipa l'Ufficio periferico.
Autorizzazione alla costruzione dello sbarramento	Articolo 7 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto E2	UP	60 giorni	Al procedimento partecipano l'UCCE, l'UCPL e gli Uffici specialistici,
Prescrizioni a seguito della vigilanza dei lavori	Articoli 9 e 12 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto E2	UP	60 giorni	Al procedimento partecipano l'UCCE, l'UCPL,
Nomina Assistente Governativo	Articolo 11 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto E2	UP	60 giorni	Al procedimento partecipano l'UCCE, l'UCPL,
Autorizzazione agli invasi sperimentali	Articolo 13 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto E2	UP	90 giorni	Al procedimento partecipano la Commissione di collaudo ex art.14 D.P.R.1363/59, l'UCCE, l'UCPL e gli Uffici specialistici,

Legenda:
UP: Ufficio periferico
UCCE: Ufficio di Coordinamento e controllo dighe in esercizio
UCPL: Ufficio di Coordinamento e controllo vigilanza lavori
UCSR: Ufficio di Coordinamento Studi e Ricerche

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI

SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

PROCEDIMENTO	NORMATIVA	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE	NOTE
Revoca o variazione delle modalità di attuazione degli invasi sperimentali	Articolo 13 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59, comma 4.	UP	90 giorni	Al procedimento partecipano la Commissione di collaudo ex art.14 D.P.R.1363/59, l'UCCE, l'UCPL e gli Uffici specialistici,
Approvazione del Foglio di Condizioni per l'esercizio e la manutenzione e delle eventuali successive modifiche	Articolo 24 Decreto Presidente della Repubblica 85/91, comma 9, Circolare Min. LL.PP. 352/87, comma 6.	UCPL - UCCE	120 giorni	Al procedimento partecipano la Commissione di collaudo ex art.14 D.P.R.1363/59, l'Ufficio periferico,
Approvazione atti di Collaudo ex articolo 14 D.P.R.1363/59	Articolo 15 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59, comma 1.	UCPL - UCCE	90 giorni	
Redazione e trasmissione del "Documento di protezione civile"	Circolare Min. LL.PP. 352/87, comma 6.	UP	90 giorni	
Prescrizioni a seguito delle visite di vigilanza	Articolo 17 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto E2	UP	60 giorni	
Autorizzazione sospensione temporanea guardiania	Articolo 15 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto E2	UP	60 giorni	
Provvedimenti d'urgenza e limitazione d'invaso	Articolo 18 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59, comma 1. Articolo 24 Decreto Presidente della Repubblica n.85/91, comma 6. Circolare DSTN/2/22806 del 13/12/1995 punto E2.	UP	30 giorni	
Pronuncia su ricorso in merito ai provvedimenti d'urgenza	Articolo 18 Decreto Presidente della Repubblica 1363/59, comma 2.	UCPL - UCCE	90 giorni	Al procedimento partecipa la competente sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Revoca limitazione d'invaso	Articolo 24 Decreto Presidente della Repubblica 85/91, comma 6	UP	60 giorni	Al procedimento partecipa l'UCCE, l'UCPL, gli Uffici specialistici.

Legenda:
UP: Ufficio perifericoo
UCCE: Ufficio di Coordinamento e controllo dighe in esercizio
UCPL: Ufficio di Coordinamento e controllo vigilanza lavori
UCSR: Ufficio di Coordinamento Studi e Ricerche

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Note alle premesse:

— Per l'argomento della legge n. 241/1990 si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1989, n. 120, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 recante: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1991, n. 65.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 recante: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1993, n. 84.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995 recante: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.». è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1995, n. 245.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Roma Capitale. Giubileo 2000 e Servizio nazionale dighe al Ministro dei lavori pubblici on. dott. Nerio Nesi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2000, n. 114.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari e rubriche degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme), abrogata, recavano:

"Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)".*

"Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)"*».

— Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della citata legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. *(Omissis).*

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'art. 16».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 16 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 7.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 241/1990.

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda nelle note all'art. 3.

01G0178

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in ottocentosettantacinquesima seduta pubblica per mercoledì 18 aprile 2001, alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

(con votazioni a partire dalle ore 11)

1) Discussione del disegno di legge:

S. 5048 - Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001. *(Approvato dal Senato)*. (7713);

2) Discussione del disegno di legge:

S. 5049 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. *(Approvato dal Senato)*. (7714);

3) Discussione del disegno di legge:

S. 5051 - Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri. *(Approvato dal Senato)*. (7715);

4) Deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale.

01A4065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 2001.

Ulteriori disposizioni per il completamento degli interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nella zona del Santuario della Verna, nel comune di Chiusi della Verna e nel territorio del comune di Corniglio. (Ordinanza n. 3120).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le ordinanze n. 1962 del 2 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 9 luglio 1990, n. 2211 del 28 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 1992, n. 2352 del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994 e n. 2864 del 9 ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 1998, concernenti, tra l'altro, interventi urgenti per il consolidamento dei versanti nelle zone del Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna;

Vista la nota n. 8340 del 6 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente con la quale viene segnalata la necessità di disporre l'attuazione di interverti urgenti di carattere idrogeologico per completare la messa in sicurezza del Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna nella provincia di Arezzo;

Viste le ordinanze n. 2396 del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994; n. 2420 del 1° febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1996; n. 2352 del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994 e n. 2864 del 9 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 1998, concernenti interventi urgenti diretti a mitigare il dissesto idrogeologico nel comune di Corniglio;

Vista la nota n. 8286 del 5 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente che rileva necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti per mitigare il rischio idrogeologico presente nel territorio del comune di Corniglio;

Sentite le regioni interessate;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. È assegnata al comune di Chiusi della Verna, la somma di L. 2.420.000.000 per la realizzazione nell'area del Santuario della Verna degli interventi di seguito riportati:

a) bonifica e consolidamento del settore compreso tra il Sasso Spicco ed il lato ovest antistante la basilica L. 800.000.000;

b) bonifica e consolidamento della porzione di parete sottostante la zona di Sasso Spicco attigua all'affaccio del piazzale antistante la basilica: L. 1.000.000.000;

c) bonifica e consolidamento della parete sovrastante il muretto che delimita il camminamento tra il Santuario e la Cappella degli Uccelli e della zona sottostante L. 620.000.000.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede a carico delle disponibilità di cui capitolo 2001 dell'unità previsionale di base 11.2.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001, che provvede al trasferimento dei fondi direttamente al comune.

Art. 2.

1. È assegnata alla provincia di Parma, la somma di lire 14 miliardi per la realizzazione di ulteriori interventi urgenti in connessione con il dissesto idrogeologico di Corniglio.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico della disponibilità di cui al capitolo 2001 dell'unità previsionale di base 11.2.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2001 e, quanto a lire 4 miliardi, a carico del bilancio della regione Emilia-Romagna.

3. Il Ministero dell'ambiente e la regione Emilia-Romagna provvedono a trasferire le somme di cui al comma 2, direttamente alla provincia.

Art. 3.

1. Per l'approvazione dei progetti e per la consegna dei lavori da effettuarsi nel termine di centottanta giorni dalla data della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater,* 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposi-

zioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17.

2. Gli enti interessati provvedono all'approvazione dei progetti degli interventi, previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi e nei modi previsti dall'art. 7, commi 7, 8, 9, 10, 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con termini dimezzati rispetto a quelli previsti dalla norma, ed in particolare dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.

L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 4.

1. Le regioni Toscana ed Emilia-Romagna a mezzo delle proprie strutture tecniche ed amministrative, ed il Ministero dell'ambiente, a mezzo degli esperti di cui alla legge n. 267/1998 e successive modificazioni, effettuano l'alta sorveglianza. Ai predetti esperti, qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, sarà corrisposto unicamente il compenso definito dal decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 novembre 2000, registrato alla Ragioneria generale dello Stato in data 11 gennaio 2001.

2. Gli enti attuatori presentano relazioni semestrali al Ministero dell'ambiente sullo stato d'attuazione degli interventi, nonché una relazione conclusiva alla ultimazione degli stessi da trasmettere anche al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'ambiente e il Dipartimento della protezione civile sono estranei ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3972

ORDINANZA 4 aprile 2001.

Interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3121).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come integrato dal decreto-legge 19 maggio 1977, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267;

Viste le ordinanze n. 2816 del 24 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1998, e n. 2878 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998, concernenti i dissesti idrogeologici nella regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza n. 2864, del 9 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 1998, concernente dissesti idrogeologici in Toscana;

Vista l'ordinanza n. 2994, del 29 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999, concernente misure urgenti di protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 3055, del 21 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2000, concernente, tra l'altro, interventi per danni conseguenti le mareggiate in Campania;

Vista l'ordinanza n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente interventi urgenti a seguito di alluvioni del settembre e ottobre 2000 in Calabria;

Vista l'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, concernente interventi urgenti a seguito di alluvioni e dissesti idrogeologici;

Considerato che occorre procedere al completamento degli interventi avviati nei comuni di Chieti e Celano in Abruzzo, nei comuni di Gavorrano e Cinigiano in Toscana e nei comuni di Barano d'Ischia, Serrara Fontana e Forio nell'isola di Ischia;

Considerato che occorre velocizzare le procedure di attivazione dei mutui per fronteggiare le emergenze del settembre-novembre 2000 in Calabria e nelle regioni del nord;

Sentite le regioni interessate;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del piano di cui all'ordinanza n. 2816/1998, sono assegnati al presidente della regione Abruzzo, commissario delegato, le ulteriori somme di lire 17,4 miliardi per interventi urgenti nel comune di Chieti e di lire 800 milioni per interventi urgenti nel comune di Celano. Possono essere inseriti nel piano altri interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali e il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della predetta ordinanza è integrato con il direttore regionale della protezione civile o suo delegato.

Art. 2.

1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti di eliminazione del pericolo e per la riduzione del rischio idrogeologico di cui all'ordinanza n. 2864/1998, nei comuni di Cinigiano e di Gavorrano in provincia di Grosseto è assegnata alla regione Toscana un ulteriore contributo di lire 10 miliardi.

Art. 3.

1. Per gli interventi urgenti di cui all'ordinanza n. 3055/2000, volti all'eliminazione del pericolo e alla riduzione del rischio idrogeologico, e al ripristino di infrastrutture portuali danneggiate da mareggiate, è assegnato un contributo di lire 7 miliardi al comune di Barano d'Ischia e di lire 4 miliardi al comune di Forio nell'isola d'Ischia.

2. Al completamento degli interventi di cui al comma 1, provvede la regione Campania a carico del proprio bilancio.

3. Il presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/1999, assicura l'alta vigilanza sugli interventi e provvede all'approvazione dei progetti e al collaudo delle opere realizzate.

Art. 4.

1. Ove, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3081/2000 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni regionali o provinciali facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa è autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1° luglio 2001, con oneri di preammortamento a carico dei mutui stessi. Le amministrazioni interessate sono tenute, nel periodo di preammortamento, al tiraggio delle sole risorse strettamente necessarie per esigenze urgenti e indilazionabili.

Art. 5.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le procedure e deroghe già stabilite nelle ordinanze di riferimento.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza pari a lire 39,2 miliardi si provvede con le disponibilità di cui all'unità previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9339) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3973

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 2001.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola, della Maratona di Roma, della Fiera internazionale di Genova «Euroflora» e del Trofeo Val di Fiemme - Manifestazione 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 2000, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2001;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria nazionale del Gran gremio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola, della Maratona di Roma, della Fiera internazionale di Genova «Euroflora» e del Trofeo Val di Fiemme, manifestazione 2001, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che

le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola, della Maratona di Roma, della Fiera internazionale di Genova «Euroflora» e del Trofeo Val di Fiemme - Manifestazione 2001, con inizio il 26 febbraio 2001, avrà termine il 6 maggio 2001.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gan Premio di F.1 di San Marino-Imola, della Maratona di Roma, della Fiera internazionale di Genova «Euroflora» e del Trofeo Val di Fiemme - Manifestazione 2001, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 2 maggio 2001.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi, entro le ore 15 di venerdì 4 maggio 2001.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il giorno 6 maggio alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 maggio 2001, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi cinque biglietti estratti vincenti con il cavallo vincitore del «Gran premio di Agnano», con la vettura vincitrice del «Gran premio di F.1 di San Marino-Imola», con l'atleta vincitore della «Maratona di Roma», con il fiore vincitore del «Gran premio d'onore Euroflora» e con l'atleta vincitore della gara di sci «Trofeo Val di Fiemme».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Gran premio di Agnano», al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura vincitrice del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della Maratona di Roma, il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al fiore vincitore di «Euroflora» ed il quinto premio sarà attribuito ai biglietto abbinato all'atleta vincitore del «Trofeo Val di Fiemme».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più cavalli nella classifica del Gran premio di Agnano, si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più vetture, di più atleti e di più fiori per uno dei posti delle separate ciassifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale di vetture, di atleti e di fiori giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture, agli atleti ed ai fiori in questione.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Antonio Salimbene, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario, in caso di impedimento sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman e dalla dott.ssa Carmela Maresca, entrambe direttori amministrativi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro 1 Monopoli, foglio n. 28

01A3901

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 marzo 2001.

Criteri e modalità per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, recante disposizioni finalizzate a ridurre gradualmente il ricorso alla locazione d'immobili di proprietà privata da parte delle Amministrazioni statali;

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dall'art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di adottare con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati di superficie degli immobili in uso alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'art. 26 delle medesima legge n. 488 del 1999;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che stabilisce nuove modalità di acquisizione di beni e servizi da parte delle Amministrazioni statali attraverso la stipula di convenzioni quadro con strutture specializzate;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che nell'ambito del disegno di riforma dell'organizzazione del Governo ha istituito l'Agenzia del demanio a cui sono attribuiti i compiti in precedenza svolti dal Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, in materia di gestione dei beni dello Stato e di locazione passive;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto detta i princìpi, i criteri e le modalità a cui le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 488/1999 e successive modificazioni, devono attenersi per pervenire ad una graduale riduzione, su tutto il territorio nazionale, sia dei costi sia dell'ammontare complessivo dei mq di superfici degli immobili utilizzate per l'espletamento delle proprie finalità governative, ad esclusione degli alloggi di servizio riservati alle forze dell'ordine ai sensi delle leggi 18 agosto 1978, n. 497, 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge n. 472/1987.

Art. 2.

Fitti passivi - Attività di ricognizione

1. Le amministrazioni statali destinatarie del presente decreto, entro centoventi giorni dalla sua emanazione, provvedono alla ricognizione degli immobili condotti in fitto passivo per esigenze governative.

2. La ricognizione deve essere effettuata secondo modalità tecniche uniformi prestabilite e, in particolare, deve evidenziare per ciascun bene:

a) l'estensione delle superfici utili distinte per tipologie d'uso, individuate in base ai criteri di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) l'estensione delle aree coperte e scoperte destinate a parcheggio ed eventuali aree scoperte pertinenziali;

c) il numero delle unità operative allocate, distinte per funzione e qualifiche;

d) i costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel triennio 1998-2000;

e) i costi sostenuti per l'affitto passivo degli immobili.

3. Effettuata la ricognizione le amministrazioni centrali comunicano all'Agenzia del demanio le risultanze delle operazioni afferenti all'ambito istituzionale di ciascun dicastero.

4. Allo scadere del termine di cui al comma 1, qualora la ricognizione non sia stata effettuata, l'Agenzia del demanio si sostituirà alle amministrazioni interessate negli adempimenti previsti dal presente articolo. Tale attività sostitutiva è svolta a titolo oneroso e la quantificazione del relativo corrispettivo è effettuata sulla base di parametri stabiliti in rapporto all'estensione e alle caratteristiche delle superfici utilizzate oggetto della ricognizione.

5. L'Agenzia del demanio provvede all'esame e al monitoraggio dei dati acquisiti nonché alla creazione di una specifica banca dati.

6. L'Agenzia del demanio presenterà annualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sui risultati dell'attività gestionale condotta ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 3 e 4.

Art. 3.

Elaborazione piani di razionalizzazione

1. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nei centoventi giorni successivi alla ricognizione elaborano piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli spazi utilizzati e dei sistemi di manutenzione, al fine di pervenire ad una effettiva riduzione delle superfici utilizzate e dei connessi costi.

Detti piani sono definiti di intesa con l'Agenzia del Demanio mediante specifica convenzione che regolerà i relativi rapporti e i connessi oneri definiti avuto riguardo alle esigenze prospettate da ciascuna amministrazione, alla tipologia e alle caratteristiche degli immobili.

2. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione si deve tener conto della riorganizzazione dell'amministrazione statale prevista dal decreto legislativo n. 300/1999 o da altre leggi di riforma, del decentramento di funzioni e poteri agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, nonché dell'introduzione nei processi amministrativi delle nuove tecnologie informatiche.

3. L'ottimizzazione degli spazi, è perseguita rapportandoli alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate. Per la determinazione degli standard ottimali di utilizzazione degli spazi in rapporto al numero, funzione e qualifiche del personale è fatto riferimento ai seguenti parametri:

Qualifica	Numero massimo di persone per stanza	mq per persona
Dirigente	1	Minimo 25,3 Massimo 28,3
Funzionario (dal settimo al nono livello)	3	Minimo 13,3 Massimo 21,3
Impiegato (dal quarto al sesto livello)	8	Minimo 9,0 Massimo 12,0

Gli standard soprariportati comprendono sia gli spazi complementari (stanze riunioni, biblioteche, archivi, mense) sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, servizi).

4. I piani redatti secondo i criteri di cui ai commi precedenti dovranno prevedere la riorganizzazione e la riallocazione degli uffici attraverso rilasci, accorpamenti e trasferimenti, al fine di conseguire una riduzione dei costi pari almeno al 3 per cento degli oneri sostenuti per fitti passivi da ciascuna amministrazione.

5. I piani di razionalizzazione e ottimizzazione elaborati e attuati sono soggetti a verifica triennale per accertare la loro rispondenza alle esigenze delle singole amministrazioni.

La verifica viene effettuata d'intesa con la Agenzia del demanio.

Art. 4.

Ridefinizione dei contratti di affitto

Definiti i piani di ottimizzazione e razionalizzazione secondo le modalità e i tempi indicati nel precedente art. 3, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, al fine di conseguire la riduzione sia delle superfici utilizzate, sulla base degli standard di cui all'art. 3, comma 3, sia dei costi, nella misura di cui al comma 4 del precedente articolo, provvederanno:

a) a recedere dal contratto di locazione nei modi e termini di legge nel caso in cui le superfici locate non siano più necessarie agli usi governativi;

b) ad esperire idonee ed opportune trattative per la rinegoziazione dei contratti in essere allo scopo di contenere la relativa spesa nei termini di cui al comma 4 del precedente articolo. Nell'ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 2001, i tentativi esperiti non sortiscano effetto, le amministrazioni provvederanno a rilasciare gli immobili alla data di naturale scadenza del contratto ricercando nel contempo soluzioni allocative alternative meno onerose.

c) Le amministrazioni proseguiranno nei rapporti di locazione giunti a scadenza e soggetti al rinnovo esclusivamente nel caso in cui sia stato conseguito l'obiettivo della riduzione dei costi nella misura di cui al comma 4 del precedente articolo.

Nell'attività di ridefinizione dei contratti di locazione le amministrazioni predette si avvalgono del supporto dell'Agenzia del demanio.

Art. 5.

Immobili di proprietà dello Stato

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, l'Agenzia del demanio d'intesa con le amministrazioni statali interessate, quantificherà i costi d'uso degli immobili appartenenti al demanio e patrimonio dello Stato, utilizzati dalle amministrazioni statali per finalità governative.

2. Il costo d'uso è determinato con riferimento ai valori di mercato degli immobili e alle superfici utili calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

3. Il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimento delle attività istituzionali, dalle Forze armate e dalle Forze dell'ordine nonché, il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimento delle attività istituzionali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero per i beni e le attività culturali è commisurato al 60% delle superfici effettivamente utilizzate calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Gli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo eccedenti le effettive esigenze allocative delle amministrazioni statali dovranno essere riconsegnati all'Agenzia del demanio.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui all'art. 1, sono introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste comspondenti al costo d'uso degli immobili di cui ai commi precedenti.

6. Gli importi ricompresi nelle poste di cui al precedente comma 5, e corrispondenti al costo d'uso degli immobili risultano tra le poste attive dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato sotto il capitolo 4422.

Art. 6.

Altre amministrazioni

1. Le altre pubbliche amministrazioni non ricomprese nell'art. 1 del presente decreto, che intendono adottare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici, possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio.

2. I rapporti tra i soggetti di cui al comma precedente sono regolati da apposita convenzione a titolo oneroso.

Roma, 14 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

01A3858

DECRETO 29 marzo 2001.

Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane» (deliberazione n. 244/1997);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 — parte prima;

Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

PARTE PRIMA - CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE «A2» DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «A2».

A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni postali fruttiferi della serie contraddistinta con la sigla «A1», istituita con decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — parte seconda — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

I buoni della nuova serie «A2» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A2» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A2» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.a.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE «AA2» DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 5.

Istituzione della nuova serie

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «AA2».

A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni postali fruttiferi della serie contraddistinta con la sigla «AA1», istituita con decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — parte terza — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000.

Art. 6.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

I buoni della nuova serie «AA2» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

I buoni rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.

I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 7.

Prezzo di emissione

I buoni fruttiferi postali della nuova serie «AA2» sono emessi al valore nominale.

Art. 8.

Durata e interessi

I buoni fruttiferi postali della serie «AA2» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.

Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie «A2», applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «A2».

	Saggio di interesse lordo
1° anno	4,25%
2° anno	4,25%
3° anno	4,50%
4° anno	4,50%
5° anno	4,50%
6° anno	5,25%
7° anno	5,25%
8° anno	5,25%
9° anno	5,25%
10° anno	5,75%
11° anno	5,75%
12° anno	5,75%
13° anno	5,75%
14° anno	5,75%
15° anno	6,25%
16° anno	6,25%
17° anno	6,25%
18° anno	6,25%
19° anno	6,25%
20° anno	6,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

01A3974

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 2000.

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polimucil». (Decreto NDR n. 1050/2000).

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata registrata a nome della società Monsanto italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8 - codice fiscale 00798570156, la specialità medicinale «Polimucil» nelle forme e confezioni: «250 mg/5 ml sciroppo», 1 flacone da 200 ml; «1,5 g granulato per soluzione orale», 30 bustine;

Considerato che ad una confezione della suddetta specialità è stata riconosciuta la qualifica di «prodotto da banco (OTC)»;

Vista la domanda presentata in data 19 settembre 2000, integrata in data 15 dicembre 2000, con la quale la succitata società Monsanto Italiana S.p.a., ha chiesto per la confezione «non OTC» della specialità di cui trattasi: la modifica della denominazione in «Polifluidil»;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che vieta la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti dietro o senza presentazione di ricetta medica;

Viste le circolari del Ministero della sanità n. 115 del 30 dicembre 1975 e n. 13 del 16 ottobre 1997;

Ritenuto necessario distinguere la confezione della specialità medicinale di cui trattasi che può essere fornita senza presentazione di ricetta medica dalla confezione classificata come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale POLIMUCIL nelle forme e confezioni: «250 mg/5 ml sciroppo», 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 025463062; «1,5 g granulato per soluzione orale», 30 bustine - A.I.C. n. 025463074, rilasciata alla società Monsanto italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8 - codice fiscale 00798570156, è apportata la seguente modifica:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «Polimucil», nella forma e confezione: «1,5 g granulato per soluzione orale», 30 bustine è ora autorizzata la denominazione «Polifluidil», nella forma e confezione: «1,5 g granulato per soluzione orale», 30 bustine.

Art. 2.

Alla confezione sottoindicata, costituente parte integrante della specialità contraddistinta dal codice A.I.C. n. 025463, è attribuito il seguente codice di identificazione:

«1,5 g granulato per soluzione orale», 30 bustine, A.I.C. n. 035028012 (in base 10), 11DZ1D (in base 32), classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n.539/1992).

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 025463, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dal numero A.I.C. n 025463074, in precedenza attribuito, non possono più essere vendute a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 dicembre 2000

Il dirigente: GUALANO

01A3856

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Revoca del provvedimento dell'11 dicembre 2000, concernente la modificazionedell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nothav».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALE

Visto il provvedimento n. 951 dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001, con il quale è stata autorizzata la modifica del dosaggio con conseguente modifica schema posologico della specialità medicinale Nothav - «sospensione iniettabile» fiala 0,5 ml;

Riscontrato un errore materiale nel provvedimento sopracitato;

Dispone

l'annullamento del provvedimento n. 951 dell'11 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il dirigente: GUALANO

01A3989

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Spirofur», a base di spironolattone - furosemide ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, serie generale n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», che all'art. 29, comma 4, prevede la riduzione del 5% del prezzo delle specialità medicinali senza copertura brevettuale rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto dirigenziale NCR n. 239 del 28 gennaio 2000, dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000, nel quale la specialità medicinale, denominata Spirofur, a base di spironolattone - furosemide, della Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «50 mg capsule rigide» 20 capsule, A.I.C. n. 023749056, risulta classificata in classe C);

Vista la domanda del 2 maggio 2000, integrata dalla nota 15 giugno 2000, con cui la Bruno Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della specialità medicinale denominata Spirofur, nella forma farmaceutica e confezione sopra citata;

Viste le proprie deliberazioni, assunte rispettivamente nella seduta del 20 luglio 2000 e nella seduta del 21 novembre 2000, concernenti la riclassificazione e il relativo prezzo assegnato alla specialità medicinale Spirofur;

Vista la dichiarazione del 5 ottobre 2000, con la quale la Bruno Farmaceutici S.p.a., dichiara che la specialità medicinale Spirofur 50, non ha mai goduto di copertura brevettuale e che pertanto rientra fra quelle specialità, ai quali è applicabile l'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la nota prot F.800.XI/Ricl/2846 del 4 ottobre 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo medio Europeo della specialità medicinale Spirofur nella confezione: «50 mg capsule rigide» 20 capsule;

Vista la nota prot. n. 0040627 del 25 ottobre 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione-servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale Spirofur, nella confezione sopra citata, il prezzo al pubblico calcolato secondo l'art. 70, comma 4, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, è di L. 10.100, comprensivo della terza tranche di adeguamento al prezzo medio europeo e ridotto del 5% secondo l'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata SPIROFUR, a base di spironolattone - furosemide, della Bruno Farmaceutici S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «50 mg capsule rigide» 20 capsule, A.I.C. n. 023749056, è classificata in classe A) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 10.100, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Sanità foglio n. 140

01A3902

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 aprile 2001.

Approvazione delle modifiche allo statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana S.p.a.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;

Vista la legge 6 agosto 1990, n 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni;

Visto lo statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 aprile 1994, e successive modificazioni;

Visto la lettera prot. n. P/15618 del 9 gennaio 2001, con la quale il Presidente della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, dello statuto sociale, deliberati rispettivamente dall'Assemblea degli azionisti nell'adunanza del 13 giugno 2000, e dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 13 dicembre 2000;

Considerato che la nuova formulazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del predetto statuto è conforme alle norme vigenti;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso nella seduta del 6 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati il comma 1 dell'art. 4, ed il comma 1 dell'art. 5 dello statuto della R.A.I. - Radiotelevisione

italiana S.p.a. indicato nelle premesse nei testi delibe rati rispettivamente dall'Assemblea degli azionisti, nell'adunanza del 13 giugno 2000, e dal Consiglio d'amministrazione, nell'adunanza del 13 dicembre 2000, allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro: CARDINALE

ALLEGATO

Testo del nuovo comma 1 dell'art. 4 dello statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana S.p.a.:

«La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2040».

Testo del nuovo comma 1 dell'art. 5 dello statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana S.p.a.:

«Il capitale sociale è di € 62.000.000 (sessantaduemilioni) ed è diviso in numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni di € 3,10 (tre virgola dieci) cadauna».

01A3985

DECRETO 5 aprile 2001.

Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1992 a Malaga-Torremolinos, ratificati con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 372;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, adottati nel 1995 a Ginevra;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 14 dicembre 2000, recante modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)07 del 19 ottobre 2000, relativa all'utilizzazione della banda di frequenze 17,7-19,7 GHz in condivisione tra servizio fisso e stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-Terra);

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)08 del 19 ottobre 2000, relativa all'utilizzazione della banda di frequenze 10,7-12,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene dei servizi fisso via satellite (spazio-Terra) e di radiodiffusione via satellite;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)09 del 19 ottobre 2000, relativa all'utilizzazione della banda di fequenze 27,5-29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite (Terra-spazio);

Vista la necessità di apportare modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze per recepire le suddette decisioni della CEPT;

Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentito il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nell'adunanza generale del 31 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note n. 218 e n. 220 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze sono sostituite come segue:

218) In conformità della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 le frequenze della banda 10,7-11,7 GHz per il servizio fisso devono essere utilizzate, rispettando lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-06 (figura 2), per collegamenti di rete aventi una capacità trasmissiva non inferiore a 140 Mbit/s.

220) Nella banda di frequenze 11,7-12,5 GHz le utilizzazioni del servizio fisso sono limitate ai collegamenti per il trasporto dei segnali TV e per ponti radio temporanei per le riprese televisive in ausilio al servizio di radiodiffusione, mentre quelle del servizio mobile sono limitate ai collegamenti per riprese esterne televisive. La canalizzazione del servizio fisso è quella prevista nell'appendice S30 del regolamento delle radiocomunicazioni.

2. Nella tabella di attribuzione delle frequenze del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, relativamente alle attribuzioni al servizio fisso ed al servizio fisso via satellite, in corrispondenza:

della banda di frequenze 10,7-11,7 GHz: è aggiunta la nota 218A;

della banda di frequenze 17,7-19,7 GHz: è aggiunta la nota 237A;

della banda di frequenze 27,5-29,5 GHz: sono aggiunte le note 256A, 256B e 256C.

3. Dopo le note 218, 237, 256 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze sono inserite, rispettivamente, le seguenti:

218-A) In conformità della decisione della CEPI ERC/DEC/(00)08 nella banda di frequenze 10,7-11,7 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso. Nell'assegnare frequenze a queste ultime stazioni debbono essere adottati provvedimenti di natura tecnica per proteggere, nei limiti del possibile, le stazioni terrene non coordinate.

237-A) In conformità della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)07 nella banda 17,7-19,7 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso. Al fine di ridurre le probabilità di interferenze alle stazioni terrene del servizio fisso via satellite debbono essere adottate, nei limiti del possibile, nelle stazioni fisse e nelle stazioni terrene le tecniche di mitigazione previste negli annessi I e II della citata decisione.

256-A) In conformità della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz e 29,4525-29,5 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate. In queste bande non è ammesso l'impiego di stazioni fisse. I sistemi del servizio fisso via satellite che impiegano stazioni terrene non coordinate, operanti nelle sopracitate bande di frequenze, debbono essere dotati di un sistema automatico di controllo della potenza nelle stazioni terrene e/o di un controllo automatico del guadagno a bordo del satellite.

Le stazioni terrene non coordinate debbono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

l'angolo di elevazione del fascio principale deve essere maggiorato di 10°;

la densità di potenza isotropa equivalente irradiata fuori asse nelle bande adiacenti, utilizzate da stazioni del servizio fisso, non deve essere superiore a - 35 dBW/MHz;

i limiti della banda occupata delle emissioni devono distare di almeno 10 MHz dai limiti delle bande riservate al servizio fisso.

256-B) In conformità della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni del servizio fisso per applicazioni punto-multipunto di accesso radio alla rete di telecomunicazioni. In queste bande non è ammesso l'impiego di stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite. 1 terminali dei sistemi punto-multipunto, operanti in queste bande, debbono essere dotati di sistemi automatici di riduzione di potenza.

256-C) In conformità della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 27,8285- 28,0525 GHz e 28,8365-29,0605 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni fisse e di stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate, in base ad una ripartizione geografica da definire in tempi successivi in funzione della domanda commerciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A3947

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 31 gennaio 2001.

Utilizzo dello stanziamento di lire venti miliardi, di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» ed in particolare il comma 1, lettera *c)*;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3 maggio 2000 con cui si istituisce — nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nell'ambito del «Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive» — il capitolo 7450 per «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «disposizioni in materia di commercio estero»; ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a società ed imprese all'estero;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quale si prevede che alle operazioni poste in essere dalla Finest S.p.a. possa partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a., essendo in tal caso elevato il limite del finanziamento complessivo al 40% del capitale sociale dell'impresa estera;

Vista la Convenzione stipulata tra la Simest S.p.a. e la Finest S.p.a., l'11 ottobre 2000, per disciplinare le modalità di collaborazione ai sensi dell'art. 21 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Vista la delibera adottata dalla V Commissione permanente del CIPE il 15 dicembre 2000, recante «Utilizzo dello stanziamento di 20 miliardi di lire di cui alla legge n. 266/1999 per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale Jugoslava»;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Simest, con cui è stata valutata positivamente la proposta avanzata dal Ministero del commercio con l'estero di affidare alla Società la gestione di un Fondo per sostenere gli investimenti delle Piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale Jugoslava;

Visto il regolamento UE n. 2488 del 10 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 14 novembre 2000, con cui si limita l'embargo economico e finanziario nei confronti della Repubblica Federale Jugoslava;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

soggetti destinatari: Piccole e medie imprese italiane - ovvero PMI aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane - che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese miste costituite o da costituire nella Repubblica Federale Jugoslava;

Piccole e medie imprese (PMI): imprese, di ogni settore produttivo, che rientrano nei parametri di cui all'Allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U.C.E. L. 10/33 del 13 gennaio 2001);

investimento: acquisizione, da parte dei soggetti destinatari, di quote di capitale di rischio di un'impresa mista costituita o da costituire nella Repubblica Federale Jugoslava;

intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sulle disponibilità del Fondo, per conto del Ministero del commercio con l'estero, fino al ven ticinque per cento, e per importo non superiore a 500 milioni di lire, di quote del capitale di rischio dell'impresa mista. Tali quote devono essere aggiuntive rispetto a quelle che la Simest e/o la Finest sono autorizzate ad acquisire rispettivamente ai sensi delle leggi n 100/1990 e n. 19/1991;

intervento complessivo: acquisizione di quote di capitale societario dell'impresa mista da parte di Simest, per conto del Ministero commercio estero, a valere sulle disponibilità del Fondo e di Simest e/o Finest a valere e nei limiti rispettivamente previsti dalle leggi n. 100/1990 e n. 19/1991;

fondo: fondo di 20 miliardi di lire attribuiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 34786 del 3 maggio 2000, al Ministero del commercio con l'estero (cap. 7450 - Servizio coordinamento strumenti e studi per l'internazionalizzazione delle Imprese) e trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalità qui stabilite;

Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il presente decreto;

Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;

Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata anche attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Finalità e campo di applicazione geografica

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera *c),* della legge n. 266/1999, fissa la disciplina relativa all'acquisizione, da parte del soggetto gestore, per conto del Ministero, di partecipazioni in imprese miste costituite o da costituire dai soggetti destinatari (PMI), nella Repubblica federale jugoslava.

2. L'acquisizione di cui al precedente comma del presente articolo, potrà aver luogo esclusivamente ove partecipino alla società mista anche la Simest S.p.a. e/o la Finest S.p.a.

Art. 3.

Modalità e limiti dell'Intervento

1. La somma di 20 miliardi di lire — nelle disponibilità del Servizio per il coordinamento strumenti e studi per l'internazionalizzazione delle imprese, cap. 7450 del Ministero — è trasferita con il presente decreto al soggetto gestore, e utilizzata da quest'ultimo per conto del Ministero — con finalità di interventi di «venture capital» per l'acquisizione aggiuntiva di partecipazioni societarie fino al venticinque per cento e per importo non superiore a 500 milioni di lire del capitale di società o imprese miste costituite o da costituire nella Repubblica federale jugoslava.

2. L'Intervento in una impresa mista non potrà essere superiore alla quota di partecipazione al capitale di rischio detenuta complessivamente dai soci italiani proponenti l'intervento stesso.

3. Per l'area di applicazione della legge 19/1991, la Simest S.p.a. e la Finest S.p.a. avvieranno specifici programmi di collaborazione per promuovere la costituzione di società miste da parte di PMI nella Repubblica federale jugoslava.

Art. 4.

Modalità di rientro delle somme erogate

1. Ferme restando le modalità di partecipazione della Simest S.p.a. e della Finest S.p.a., attesa la natura di «venture capital» degli interventi, le partecipazioni acquisite dal soggetto gestore devono essere cedute, a prezzo pari al valore corrente o al valore patrimoniale netto contabile rilevato al momento della cessione, entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa. La dismissione delle partecipazioni non sarà assistita da garanzie reali o personali.

2. Le somme derivanti dalla dismissione delle partecipazioni azionarie effettuate per conto del Ministero, resteranno imputate al Fondo.

Art. 5.

Domanda di intervento

1. La domanda di intervento deve essere contenuta nella richiesta di partecipazione alla società mista che la PMI interessata presenta agli uffici della Simest o della Finest.

2. Alla presentazione della domanda il gestore porterà a conoscenza del richiedente le direttive varate dal Comitato di cui al successivo art. 6.

3. Entro 5 giorni lavorativi dalla delibera di approvazione della partecipazione alla società mista da parte della Simest o della Finest, questi ne danno comunicazione al soggetto gestore.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione il soggetto gestore completerà l'istruttoria e sottoporrà la richiesta di intervento al comitato di cui all'art. 6, per il relativo esame.

5. Ai soggetti destinatari sarà data tempestiva comunicazione dello stato del procedimento e della eventuale approvazione dell'intervento.

Art. 6.

Comitato di indirizzo e rendicontazione

1. È costituito, presso il Ministero, un comitato di indirizzo e rendicontazione.

2. Del comitato fanno parte un Dirigente del Servizio coordinamento strumenti e studi del Ministero, che lo presiede, ed altri due dirigenti del Ministero designati dal Ministro. A partecipare ai lavori del comitato sono invitati un rappresentante della Simest S.p.a. ed un rappresentante della Finest S.p.a.

3. Il comitato, con proprie direttive indirizzate al soggetto gestore, definisce i criteri generali per l'operatività del Fondo. Nella definizione di tali criteri tiene conto delle priorità di sviluppo settoriale che emergono da studi Paesi appositamente predisposti dall'ICE, da Informest o da organismi sovranazionali ed internazionali e delle compatibilità con settori e comparti produttivi del sistema economico italiano.

4. Verrà data priorità ai progetti che prevedono una partecipazione congiunta di Simest e Finest.

5. Anche sulla base delle direttive definite come previsto nel precedente comma 3 il comitato valuta, e se del caso approva, le proposte del soggetto gestore in merito agli interventi.

Art. 7.

Controlli

1. Il comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte del Ministero ed avvalendosi, ove ritenuta necessaria, della collaborazione dell'ICE. Il comitato, previa approvazione di un programma dei controlli da effettuare, dispone l'invio agli uffici competenti del Ministero delle delibere e della documentazione relativa ai progetti da controllare. Il programma dei controlli da effettuare è trasmesso anche al soggetto gestore.

2. Le spese relative all'effettuazione di tali controlli sono a carico del Fondo.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.

Art. 8.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre all'attività istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto di partecipazione, all'acquisizione e alla vendita della partecipazione ed alla gestione della stessa, nonché alla tutela e al recupero dei crediti.

Art. 9.

Costi del soggetto gestore

1. Quale rimborso dei costi per l'attività del soggetto gestore saranno a quest'ultimo riconosciute a carico del Fondo, al 31 dicembre di ciascun anno di gestione, lire 160 milioni per le spese vive di gestione e 50 milioni a titolo di rimborso spese viaggi e missioni nella Repubblica federale jugoslava collegate alle partecipazioni acquisite per conto del Ministero.

2. Sulla base dell'effettiva operatività i rimborsi, di cui al precedente comma 1, potranno essere rinegoziati dopo il primo anno di gestione.

Art. 10.

Convenzione Ministero commercio estero - Simest

1. Una convenzione sarà stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero ed il soggetto gestore per definire le attività del soggetto gestore e le relative spese.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 gennaio 2001

Il direttore generale: VERZELETTI

01A4055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma, via Cola di Rienzo. (Decreto n. 29491).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Roma, via Cola di Rienzo, per un massimo di 58 unità lavorative per il periodo dal 10 maggio 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1999 con decorrenza 12 luglio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partivolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A03650

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Sassari. (Decreto n. 29492).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Sassari, per un massimo di 59 unità lavorative per il periodo dal 10 maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1999 con decorrenza 10 maggio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A03651

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Savona. (Decreto n. 29493).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Savona, per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 21 giugno 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1999 con decorrenza 21 giugno 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partivolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A03652

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Catania. (Decreto n. 29494).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Catania, per un massimo di 10 unità lavorative per il periodo dal 5 luglio 1999 al 9 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partivolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A03653

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Cosenza. (Decreto n. 29495).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Cosenza, per un massimo di 9 unità lavorative per il periodo dal 21 giugno 1999 all'11 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1999 con decorrenza 21 giugno 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partivolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A03654

DECRETO 29 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Firenze. (Decreto n. 29496).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Firenze, per un massimo di 14 unità lavorative per il periodo dal 21 giugno 1999 al 30 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1999 con decorrenza 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3655

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Frosinone. (Decreto n. 29497).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Frosinone, per un massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 7 giugno 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1999 con decorrenza 7 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3656

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Messina. (Decreto n. 29498).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Messina, per un massimo di 24 unità lavorative per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 19 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3657

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Napoli. (Decreto n. 29499).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Napoli, per un massimo di 8 unità lavorative per il periodo dal 30 agosto 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1999 con decorrenza 30 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3658

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Palermo. (Decreto n. 29500).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Palermo, per un massimo di 18 unità lavorative per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1999 con decorrenza 19 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3659

DECRETO 29 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering Procurement Contracting, unità di Marina di Ravenna. (Decreto n. 29506).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 741 del 9 giugno 2000 pronunciata dal tribunale di Ravenna che ha dichiarato il fallimento della E.P.C. Engineering Procurement Contracting;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 2000;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Vista la richiesta del 19 dicembre 2000 inoltrata dal citato curatore fallimentare con il quale è stato precisato che, per mero errore materiale, sono stati indicati tredici lavoratori interessati alla C.I.G.S., anziché 14 come si rileva dal verbale di accordo sindacale del 13 luglio 2000;

Ritenuta la necessità di provvedere all'annullamento e sostituzione del precedente provvedimento ralativamente all'art. 1 nella sola parte concernente il numero dei dipendenti interessati al trattamento C.I.G.S., che risultano 14 anziché 13;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering Procurement Contracting, con sede in Marina di Ravenna, unità in Marina di Ravenna, per un massimo di quattordici unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 2000 al 9 dicembre 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 n. 29245.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 10 dicembre 2000 al 9 giugno 2001.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3665

DECRETO 29 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Govoni Sim Bianca, unità di Casumaro, Novate Milanese, Passano con Bornago. (Decreto n. 29507).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto del 21 luglio 2000, n. 194, emesso dal tribunale di Ferrara con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Govoni Sim Bianca;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 3 agosto 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Govoni Sim Bianca, sede in Cento fraz. Casumaro (Ferrara), unità in Casumaro (Bologna) per un massimo di 145 unità lavorative, Novate Milanese (Milano) per un massimo di 4 unità lavorative, Passano con Bornago (Milano) per un massimo di 7 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 2000 al 2 febbraio 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 3 febbraio 2001 al 2 agosto 2001.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3666

DECRETO 2 febbraio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Dataconsyst, unità di Roma (filiale) e Vimodrone. (Decreto n. 29508).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste le delibere C.I.P.I. del 12 giugno 1992 e del 19 ottobre 1993, relative alla approvazione del programma per ristrutturazione aziendale di Dataconsyst S.p.a., con sede in Vimodrone (MI), rispettivamente per il periodo dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1993, e dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993;

Vista l'istanza di proroga del predetto programma, presentata dalla citata società, a decorrere dal 17 agosto 1993;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, n. 16662, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel fare proprio il parere espresso, in data 30 novembre 1994, dal comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non ha approvato la proroga, per dodici mesi, del programma per ristrutturazione aziendale, con decorrenza 17 agosto 1993, presentato da Dataconsyst S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano), per l'unità di Vimodrone e Roma;

Visto il ricorso iscritto al n. 1929 del 1995, proposto da Dataconsyst S.p.a., innanzi al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, per l'annullamento del sopra richiamato provvedimento di reiezione;

Vista la sentenza n. 6152 del 21 settembre 2000, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, ha accolto il predetto ricorso e conseguentemente annullato il provvedimento impugnato;

Riesaminata, pertanto, la suddetta istanza di integrazione salariale;

Visti gli atti istruttori all'epoca compiuti dal competente ufficio periferico, nonché la relazione tecnica della competente divisione ministeriale;

Considerato che il predetto comitato tecnico, nella seduta del 27 luglio 1994, si era espresso negativamente, ritenendo che Dataconsyst S.p.a. «non ha dimostrato di essere in possesso del requisito della complessità quale individuato dal C.I.P.I. con la delibera del 13 luglio 1993, o quale risultante dalle modifiche apportate al comma 3 del citato art. 1 della legge n. 451/1994»;

Ritenuto, tuttavia, che al caso in questione non possono trovare applicazione i criteri di individuazione della complessità del processo produttivo quali delineati dalla citata deliberazione C.I.P.I. del 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1993, poiché le sospensioni dal lavoro, conseguenti all'attuazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, cosi come concordato tra le parti interessate con accordo sindacale del 28 luglio 1993, si sono verificate dal 17 agosto 1993, e cioè in epoca antecedente alla pubblicazione della più volte richiamata deliberazione C.I.P.I. del 14 luglio 1993;

Considerato che il programma per ristrutturazione aziendale, attuato dall'azienda, presenta una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi propri di Dataconsyst S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Ritenuto di approvare la proroga del programma per ristrutturazione aziendale presentata dall'azienda in questione, tendente alla concessione dell'intervento di cassa integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

È approvata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 451, la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, per dodici mesi, presentato da Dataconsyst S.p.a. con sede in Vimodrone (Milano), per l'unità di Vimodrone e Roma, con decorrenza 17 agosto 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A3667

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola intercomunale vicana a responsabilità limitata», in Villa Literno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 gennaio 1996, e 21 gennaio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola intercomunale vicana a responsabilità limitata», con sede in Villa Literno (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 c.c.;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola intercomunale vicana a responsabilità limitata» con sede in Villa Literno (Caserta), costituita in data 5 febbraio 1979 con atto a rogito del notaio dott. Gioacchino Conte di Frignano (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto 6 marzo 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Claudio Buono, con studio in Aversa, via S. D'Acquisto n. 117, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3744

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Centrale - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sparanise, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 ottobre 1997, e 9 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa edilizia «Centrale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sparanise (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Centrale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sparanise (Caserta), costituita in data 5 maggio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Lucio Visco di Sessa Aurunca (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto 7 luglio 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, e l'avv. Giovanni Petrella, con residenza in S. Maria Capua Vetere (Caserta), corso Garibaldi n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3745

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia S. Andrea a responsabilità limitata», in Ciamprisco di Francolise, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 dicembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia S. Andrea a responsabilità limitata», con sede in Ciamprisco di Francolise (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia S. Andrea a responsabilità limitata», con sede in Ciamprisco di Francolise, costituita in data 22 ottobre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Mario Matano di S. Maria Capua Vetere, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, con decreto 13 gennaio 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 c.c. e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, e l'avv. Giovanni Petrella, con residenza in S. Maria Capua Vetere, corso Garibaldi n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3746

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa mista «Amici della musica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cava dei Tirreni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 8 giugno 1999 e 11 novembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa mista «Amici della musica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa mista «Amici della musica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita in data 12 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Antonio D'Ursi di Cava dei Tirreni (Salerno), omologato dal tribunale di Salerno, con decreto 11 luglio 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Salvatore D'Amato, con studio in Sarno (Salerno), via Vecchia Lavorate n. 143, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3747

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Pagano costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Frignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 aprile 1996 e 30 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Pagano costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frignano (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Pagano costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frignano (Caserta), costituita in data 9 gennaio 1993 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Rosaria Foggia di Casal di Principe (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto 25 marzo 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Marcellino Datoaddio, con studio in Trentola Ducenta (Caserta), via A. Moro n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3748

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Smeralda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 novembre 1998, e 20 aprile 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Smeralda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Smeralda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita in data 5 agosto 1977 con atto a rogito del notaio dott. Alfredo Albore in Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 16 settembre 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, e il dott. Adolfo Adamo, con studio in Napoli, Corso Umber to I, n. 190, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3736

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Risveglio Sabatino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Aiello del Sabato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Risveglio Sabatino - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Aiello del Sabato (Avellino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Risveglio Sabatino - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Aiello del Sabato (Avellino), costituita in data 10 ottobre 1963 con atto a rogito del notaio dott. Luigino Italia di Atripalda (Avellino), omologato dal tribunale di Avellino con decreto 15 novembre 1963, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Antonio Schiavo, con studio in Ariano Irpino (Avellino), Viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3886

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Errea - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 1° dicembre 1998 e 8 aprile 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Piacenza nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Errea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Errea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, costituita in data 27 dicembre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Boscarelli di Piacenza, omologato dal tribunale di Piacenza con decreto del 25 gennaio 1990 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Piero Montesissa, con studio in Piacenza, via della Conciliazione, 45/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3887

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'20 febbraio 1996 e 12 novembre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Piacenza nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza - già «Orchestra Station - Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «M.C.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Piacenza - già «Orchestra Station - Società cooperativa a responsabilità limitata» costituita in data 5 dicembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Boscarelli di Ponte dell'Olio (Piacenza), omologato dal tribunale di Piacenza con decreto 30 dicembre 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carlo Cammi, con residenza in S. Giorgio Piacentino (Piacenza), via della Repubblica, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3888

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa con Panorama», in Cetara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa con Panorama», con sede in Cetara (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Casa con panorama», con sede in Cetara (Salerno), costituita in data 24 gennaio 1980 con atto a rogito del notaio dott.ssa Luisa D'Agostino di Salerno, omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 6 febbraio 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Michele Ciancio, con residenza in Nocera Superiore (Salerno), via Matteotti, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3889

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Nuovo ambiente - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 aprile 1996 e 30 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Nuovo ambiente - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l» con sede in Aversa (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Edil nuovo ambiente - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita in data 29 gennaio 1993 con atto a rogito del notaio dott. Gennaro Fiordiliso di Sessa Aurunca (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto 14 aprile 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Maria Concetta Ferrara, con studio in Caserta, via S. Martino Parco Carlo III, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3890

DECRETO 23 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cesab costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Casaluce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 agosto 1998, eseguiti dall'U.N.C.I. di Caserta nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cesab costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casaluce (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cesab costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casaluce (Caserta), costituita in data 10 dicembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Liotti di Caserta, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto 22 gennaio 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Giovanni De Lucia, con studio in San Nicola La Strada, via S. Croce Pal. A.N.S.A.P., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3891

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Virgilio Società cooperativa a r.l.», in Teano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 febbraio 1999 nei confronti della società cooperativa «Virgilio Società cooperativa a r.l.», con sede in Teano (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Virgilio Società cooperativa a r.l., con sede in Teano (Caserta), costituita in data 10 marzo 1966, con atto a rogito del notaio avv. Enrico Cestari di S. Maria Capua Vetere, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, con decreto del 30 marzo 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Adele Albino, nata a Cava dei Tirreni il 21 giugno 1962 e residente a S. Maria in Vico in via Nazionale n. 359, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3884

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dell'Amicizia - Piccola società cooperativa agricola a r.l.», in Aquilonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 settembre 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Dell'Amicizia - Piccola società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Aquilonia (Avellino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dell'Amicizia - Piccola società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Aquilonia (Avellino), costituita in data 28 aprile 1979, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Sarno di Avellino, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Roberto Mario Bianco, nato a Casal di Principe (Caserta) il 13 febbraio 1961 ed ivi residente in via Cesare Battisti n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3885

DECRETO 19 marzo 2001.

Nomina delle consigliere nazionali di parità effettiva e supplente (art. 2, comma 1, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità nazionali;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Marzia Barbera e della dott.ssa Donata Gottardi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette risultano in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere nazionali di parità effettiva e supplente;

Decreta:

La dott.ssa Marzia Barbera e la dott.ssa Donata Gottardi sono nominate rispettivamente consigliera nazionale di parità effettiva e supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2001

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum vitae

Marzia Barbera ha compiuto gli studi classici. Nel 1978 si è laureata *cum lode* in giurisprudenza, presso l'Università di Palermo, con una tesi sulla legislazione del lavoro delle donne. Nel 1982 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione legale, che ha svolto fino al 1986.

Posizioni ricoperte

È associata di diritto del lavoro e titolare dell'insegnamento di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Brescia. Nel gennaio 2001 è risultata idonea nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario indetta dall'Università di Napoli.

È componente della delegazione sindacale di parte pubblica per la contrattazione decentrata nonché del comitato pari opportunità dell'Università di Brescia ed è delegata del rettore per le pari opportunità.

Fa parte del collegio dei docenti del dottorato di diritto del lavoro delle Università di Milano, Torino, Pavia e Brescia e del comitato ordinatore del Master in pari opportunità dell'Università di Milano.

Fa parte del comitato di redazione delle riviste «Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali», «Europa e diritto privato», «Il diritto del mercato del lavoro».

È stata consigliera provinciale di parità per la provincia di Milano e dal 1995 è consigliera nazionale di parità presso il Ministero del lavoro, componente del comitato nazionale di parità, del collegio istruttorio e della commissione centrale per l'impiego.

A partire dal 1995 è stata componente della commissione per lo studio degli elementi caratterizzanti il mercato del lavoro, del gruppo di alta consulenza sul lavoro, del coordinamento affari internazionali, della commissione per la riforma degli ammortizzatori sociali, del gruppo di redazione del piano nazionale d'azione per l'anno 1999, tutti istituiti presso il Ministero del lavoro. Ha fatto parte del comitato tecnico-scientifico per la promozione delle politiche familiari, istituito presso il dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio.

Pubblicazioni

LIBRI:

Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro. Giuffrè, Milano, 1991.

In AA.VV., *Glossario italiano del lavoro e delle relazioni industriali* (a cura di T. Treu): voci relative alla contrattazione collettiva, alla composizione dei conflitti di lavoro, al rapporto di lavoro, alla legislazione antidiscriminatoria, Franco Angeli, Milano 1992.

In AA.VV., *Riforma del pubblico impiego ed efficienza della pubblica amministrazione* (a cura di M. Napoli): *«Gli effetti delle privatizzazioni sui rapporti di lavoro»,* Giappichelli, Torino, 1996.

In AA.VV., *Donne in quota* (a cura di B. Beccalli): *L'eccezione e la regola, ovvero l'eguaglianza come apologia dello* status quo, Feltrinelli, Milano, 1999.

Dopo Amsterdam. I nuovi confini del diritto sociale comunitario, Promodis, Brescia, 2000.

ARTICOLI:

«La legislazione inglese sul lavoro femminile: cinque anni di esperienza, in Rivista Giuridica del lavoro», XXXI, n. 6-7, 1980.

«Sindacato e contrattazione collettiva nel settore ospedaliero: il caso dell'ospedale di Monza», in *Prospettiva Sindacale,* XXII, n. 1, 1981.

«Il lavoro nella famiglia», in *Giornate di diritto del lavoro e di relazioni industriali,* IV, n. 15, 1982.

«Discriminazioni indirette e azioni positive: riflessioni comparate dal caso nordamericano», in *Rivista Giuridica del Lavoro,* XXV, n. 12, 1984.

«Eguaglianza di opportunità ed azioni positive nell'ordinamento comunitario e nelle legislazioni dei paesi membri della CEE», in *Rivista italiana di diritto del lavoro,* V, n. 4, 1986.

«Commento alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro, sub art. 19» in *Le nuove leggi civili commentate,* X, n. 4, 1987.

«L'evoluzione storica e normativa del problema della parità retributiva tra uomo e donna», in *Lavoro e diritto,* III, n. 4, 1989.

«Politiche comunitarie sociali e pari opportunità» in *Prospettive sindacali,* XX, n. 72, 1989.

«Poteri datoriali e problema della giustificazione nella normativa antidiscriminatoria», in *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali,* III, n. 7, 1989.

Voce *Lavoro carcerario,* IV edizione del *Digesto,* UTET, Torino, 1993.

«La nozione di discriminazione», in *Le nuove leggi civili commentate,* XVII, n. 1, 1994.

«La logica degli opposti e la complicazione del discorso giuridico», in *Lavoro e diritto,* VIII, n. 4, 1994.

«Vecchi e nuovi attori sulla scena dello Statuto», in *Rivista giuridica di diritto del lavoro,* XLVI, n. 1, 1995.

«Le aree critiche delle politiche di pari opportunità», in Romeo C. (a cura di), *Pari opportunità: privato e pubblico a confronto,* Atti del Convegno di Catania del 2 dicembre 1996, in *Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Catania,* 1996.

«Tutto a posto niente in ordine. Il caso del lavoro notturno delle donne», in *Rivista italiana di diritto del lavoro,* XVIII, n. 3, 1999.

«I classici del diritto del lavoro tra cronaca e storia» in *Lavoro e diritto,* XIV, n. 2, 2000.

«La sfida dell'eguaglianza», in *Rivista giuridica del lavoro,* LVI, n. 2, 2000.

«A che punto è l'integrazione delle politiche dell'occupazione nell'Unione Europea?», in *Diritto delle relazioni industriali»,* n. 2, 2000.

Curriculum dell'attività scientifica e didattica

1) Titolo di studio: laurea in economia e commercio presso l'Università di Padova, sede di Verona, conseguito il giorno 2 luglio 1974, riportando punti 110 su 110 e lode.

2) Stato di servizio:

assistente incaricato supplente dal 16 luglio 1974, presso la cattedra di diritto del lavoro nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova, sede di Verona;

associata di relazioni industriali, presso la facoltà di economia e commercio di Verona, con decorrenza giuridica dal 16 aprile 1985 (effettivo servizio dal 21 maggio 1986, conferma dal 21 maggio 1989);

associata di diritto del lavoro, presso la facoltà di giurisprudenza di Verona dal 1º novembre 1998, a seguito del trasferimento del posto;

straordinaria di diritto del lavoro dal 1º febbraio 2000.

3) Altre attività di insegnamento:

ha ricoperto l'incarico di insegnamento di «Diritto del lavoro e della sicurezza sociale» presso la scuola superiore di servizio sociale, gestita dal consorzio per lo sviluppo degli studi universitari di Verona, negli anni accademici a partire dal 1978/79 e fino al 1987/88. Durante questo periodo ha ricoperto l'incarico di componente del comitato direttivo della scuola;

ha ricoperto l'incarico di insegnamento di «Politica e legislazione sociale» presso la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali di Verona a partire dall'a.a. 1988/89 e fino all'anno 1991/92 compreso;

ha partecipato per la materia «Relazioni industriali» al corso di perfezionamento in giornalismo economico, organizzato dall'Università di Verona mediante convenzione con la soc. editrice Athesis, a partire dall'a.a. 1989/1990 e fino all'a.a. 1998/1999.

ha organizzato e tenuto nell'a.a. 1991/1992 un corso di formazione per dirigenti sindacali su tematiche delle relazioni industriali, mediante convenzione (di durata triennale) tra Università di Verona e CGIL regionale Veneto.

4) Altri titoli:

premio speciale nel 1975 al concorso bandito dalla federazione nazionale dei cavalieri del lavoro - Roma, sul tema: «L'esperienza dei primi anni di applicazione dello Statuto dei lavoratori», con la ricerca: «Prime esperienze applicative dell'art. 28 dello Statuto dei diritti dei lavoratori nelle preture della provincia veronese»;

socia dell'associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLASS), dal 1977, ha partecipato ai relativi convegni e giornate di studio;

ha ottenuto la segnalazione al premio «G. Capecchi» per le relazioni industriali, tra le opere di carattere giuridico, con la monografia su «Organizzazione sindacale e rappresentanza dei lavoratori in azienda», Cedam, Padova, 1989;

ha fatto parte negli anni 1994-1995 del collegio dei garanti presso la regione Veneto;

presidente del collegio di conciliazione ed arbitrato presso la direzione delle ferrovie dello Stato, compartimento di Verona, a partire dal 1989;

presidente del comitato pari opportunità dell'Università di Verona, dal maggio 1994 fino all'aprile 1999;

componente della redazione della rivista «Lavoro e diritto», Il Mulino, Bologna, dal 1995;

vice-consigliera nazionale di parità presso il Ministero del lavoro, dal luglio 1995, riconfermata con decreto dell'ottobre 1998. Come tale componente della commissione centrale per l'impiego e dei suoi tre sotto-comitati, del comitato nazionale di parità e del collegio istruttorio del comitato, presso il Ministero del lavoro;

responsabile scientifica dell'unità di ricerca dell'Università di Verona del programma di ricerca scientifica di interesse nazionale (MURST 40%) dal titolo «L'esperienza empirica della legge sulla parità di opportunità tra uomini e donne sul lavoro»;

componente del senato accademico in composizione allargata (decreto rettorale del novembre 1998), fino al febbraio 2000;

componente del comitato direttivo dell'AIDLASS, dal 1997 e componente del comitato scientifico per la formazione in ambito nazionale ed internazionale;

componente del comitato scientifico della rivista «Economia e società regionale», F. Angeli, Milano, dal 1997;

collabora alla guida al lavoro, Il Sole 24 ore, dal 1997, con articoli e note a sentenza, riportati nell'elenco delle pubblicazioni;

componente del comitato scientifico dei progetti NOW del Centro AECA di Bologna, dal 1998;

coordinatrice dell'osservatorio di relazioni sindacali private e pubbliche, finanziato dalle parti sociali e dell'Università di Verona, sponsorizzato dall'ARAN, e costituito presso la facoltà di giurisprudenza, a partire dal 1998, ed è responsabile del relativo assegno di ricerca di interesse di ateneo (biennio 1999-2000);

componente dal 1998 del gruppo di coordinamento del progetto IRIDE di tele-lavoro dell'Università di Verona, parte di un più ampio piano di azioni positive, ed è responsabile del relativo assegno di ricerca di interesse di ateneo (biennio 1999-2000 e 2001-2002);

responsabile dell'assegno di ricerca su «I congedi del lavoratore. Il rapporto di lavoro tra famiglia, formazione e volontariato» (biennio 1999-2000);

ha collaborato al codice dei lavori, ordinamento sistematico e combinazione trasparente delle norme, a cura di M. Pedrazzoli, Giuffrè, Milano, 1999;

componente della commissione di studio e consulenza «Questioni istituzionali», presso il dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1999;

componente del gruppo di lavoro su «La revisione delle garanzie di reddito in caso di maternità e degli assegni al nucleo familiare, presso il Ministero per la solidarietà sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1999;

componente della commissione di studio per la elaborazione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, presso il Ministero del lavoro, dal 1999;

componente la commissione arbitrale, organismo del fondo a gestione bilaterale presso Ferrovie dello Stato S.p.a., su nomina del Ministero dei trasporti, dal 1999;

delegata del rettore alle pari opportunità per il quadriennio 1999-2003;

consigliere giuridico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della solidarietà sociale, con l'incarico di coordinare il gruppo interministeriale di coordinamento per l'attuazione della legge n. 53 del 2000 e di coordinare il gruppo tecnico interministeriale per la predisposizione del testo unico su maternità, paternità e congedi parentali.

Elenco delle pubblicazioni

Recensione a T. Treu, a cura di, *Sindacato e Magistratura nei conflitti di lavoro,* I, *L'uso politico dello Statuto dei lavoratori,* Bologna, 1975; in RDL 1975, pp. 425-431; II, *Lo Statuto dei lavoratori: prassi sindacali e motivazioni dei giudici,* Bologna, 1976; in RDL 1976, pp. 475-480.

Recensione a G. Giugni, *Diritto sindacale,* Bari, 1975; in RDL 1976, pp. 183-190.

Recensione a *Il Convegno dell'AIDLASS sul lavoro femminile,* in RDL 1977, pp. 63-68 del Notiziario.

Recensione a M. Miscione, *Cassa integrazione e tutela della disoccupazione,* Napoli, 1978; in RDL 1978, pp. 523-528.

Occupazione e professionalità nelle assunzioni obbligatorie, nota a P. Como 30 settembre 1976, in MGL 1978, pp. 80-89.

Il problema dell'autonomia negoziale dell'imprenditore nelle trattative sindacali, in MGL 1978, parte I, pp. 421-427, parte II, pp. 655-660.

Sulla titolarità del diritto di affissione garantito dallo Statuto dei lavoratori, nota a Cass. 16 giugno 1979, n. 3403, in RDL 1979, II, pp. 337-350.

Le scelte professionali ed il lavoro del minore nella famiglia, nel quaderno della collana «Diritto e problemi contemporanei», diretta da P. Rescigno, *L'autonomia dei minori tra famiglia e società,* Milano, 1980, pp. 581-624.

Recensione a G. Ghezzi - U. Romagnoli, *Il diritto sindacale,* Bologna, 1982; in GDLRI 1983, pp. 997-1002.

Art. 30 dello Statuto dei lavoratori, carenza di regolamentazione contrattuale e ruolo del giudice, nota a Cass. 9 novembre 1981, n. 5927, in DL 1983, II, pp. 208-214.

Lavoro delle donne, voce dell'appendice del Nuovissimo Digesto italiano, Torino, 1983, pp. 727-733.

Tensioni interpretative nella determinazione del campo di applicazione delle norme in materia di licenziamenti individuali, nota a Cass. S.U. 17 ottobre 1983, n. 6068, in GI 1984, I, 1, 1313-1322.

La responsabilità civile dell'operatore bancario: spunti di riflessione, relazione al Convegno su *Responsabilità civile e penale dell'operatore bancario* (Verona, 25 novembre 1983), in Sinergie, serie Quaderni, n. 3, 1984, pp. 9-20.

La disciplina del collocamento obbligatorio ed il problema degli invalidi divenuti tali nel corso del rapporto di lavoro, nota a Cass. 29 marzo 1985, n. 2217, in RIDL 1985, II, pp. 656-675.

Sull'esercizio della titolarità del diritto di affissione, nota a Cass. 23 novembre 1985, n. 5842, in RIDL 1986, II, pp. 284-293.

Sul rapporto tra legge e regolamento di esecuzione nella disciplina delle dimissioni della lavoratrice-madre, nota a Cass. 15 novembre 1985, n. 5612, in RIDL 1986, II, pp. 817-830.

Il caso Standa innanzi ai giudici, nota a P. Roma 11 giugno 1986, in RIDL 1987, II, pp. 371-381.

Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello: il contratto provinciale, nota a Cass. 19 marzo 1987, n. 4758, in RIDL 1988, II, pp. 111-120.

Spunti critici in tema di lavoratori stranieri extracomunitari (legge 30 dicembre 1986, n. 943), in Studi in memoria di M. Offeddu, Padova, 1988, pp. 261-280.

Emigrazione, III) Diritto del lavoro, appendice di aggiornamento alla voce redatta da M. Offeddu, enciclopedia giuridica Treccani, vol. XII, 1988, pp. 4-8.

Lavoratori italiani all'estero, I) Diritto del lavoro, appendice di aggiornamento alla voce redatta da M. Offeddu, enciclopedia giuridica Treccani, vol. XVIII, 1988, pp. 3-8.

Lavoratori stranieri, appendice di aggiornamento alla voce redatta da M. Offeddu, enciclopedia giuridica Treccani, vol. XVIII, 1988, pp. 3-9.

Organizzazione sindacale e rappresentanza dei lavoratori in azienda, Cedam, Padova, 1989, pp. 390. Opera segnalata al Premio «G. Capecchi» per le relazioni industriali, per la sezione delle «Opere di carattere giuridico».

Commento della l. reg. Veneto 30 dicembre 1987, n. 62 («Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna»), in Il diritto della regione, 1990, pp. 214-226.

Sicurezza sociale, II) Sicurezza sociale dei lavoratori migranti, appendice di aggiornamento alla voce redatta da M. Offeddu, enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXVIII, 1991, pp. 1-4.

I rinnovi dei contratti nel settore creditizio, in LI 1991, n. 20, pp. 3-13.

A cura di, *Commento al contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di credito,* Cedam, Padova, 1992, (Introduzione metodologica, Capitoli I, VI, VII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e appendice su Il profilo collettivo del rapporto di lavoro).

Il consigliere di parità, in L. Gaeta - L. Zoppoli, a cura di, *Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive,* Torino, 1992, pp. 153-176.

Il credito, in *Relazioni industriali e contrattazione collettiva in Italia (1945-1992),* vol. 2, a cura di L. Bellardi, Cacucci, Bari, 1992.

Guida al lavoro dei giovani, Cierre, Verona, 1992.

Come sta l'ambiente in Italia, La relazione del Ministro sullo stato dell'ambiente. Spunti in materia di relazioni industriali, in Economia & Ambiente, n. 6, 1992, pp. 13-16.

Lavoro a domicilio, voce per il Digesto (quarta edizione), vol. VIII Commerciale, Torino, 1993, pp. 3-40.

Una profonda revisione del contratto a vantaggio delle imprese e dei lavoratori, in Lavoro 2000, marzo-aprile 1993, pp. 59-64.

L'immigrata e il lavoro, in LD 1994, n. 2, pp. 247-260.

Nuove regole in materia di ammortizzatori sociali, occupazione giovanile, relazioni industriali, in Sinergie, quaderno n. 10, 1994, pp. 249-263.

La complessa e oscura normativa sugli ammortizzatori sociali, in Lavoro 2000, aprile-giugno 1994, pp. 53-55.

Legge e sindacato nelle crisi occupazionali, Cedam, Padova, 1995, pp. 334.

I licenziamenti collettivi nel settore assicurativo, in RIDL 1995, III, pp. 7-42.

Intervento alla Tavola Rotonda su *Costo e qualità del lavoro nel settore creditizio,* in *Lavoro, organizzazione e produttività nell'impresa. Le specificità nel settore creditizio,* Benevento 7-8 ottobre 1994, Napoli, 1995, pp. 203-207.

Il mercato dei lavori alle soglie del 2000, tema del numero 4, 1996, di LD, con L. Calafà e S. Renga (Introduzione).

Lavoratrici in prova in stato di gravidanza e licenziamento, nota a C. Cost. 27 maggio 1996, n. 172, in LG 1996, pp. 850-854.

Etica della banca: i punti dolenti. Le problematiche endogene alla luce della deontologia bancaria, in *Etica della banca e Banche etiche,* Firenze 1° marzo 1996, Roma, 1996, pp. 15-23.

I congedi parentali in Europa, in LI 1996, n. 6, pp. 15-39.

Dipendenti civili Nato: storia e contenuti del contratto, in LI 1996, n. 17, pp. 9-19.

Contratti di solidarietà a rischio per colpa del disordine normativo, in LI 1996, n. 20, pp. 11-14.

Democrazia economica e democrazia industriale nelle prospettive delle Comunità europee, in *Dalla Comunità economica europea verso l'Unione europea: problemi e prospettive per il futuro,* a cura di G. Gaburro e P. Dongili, vol. 3, Azione J. Monnet, Cedam, Padova, 1996, pp. 25-32.

Per i dipendenti di alcune aziende contoterziste. Significato e anomalia di un contratto, in LI 1997, n. 5, pp. 21-27.

Autonomia collettiva e sistemi di quote. Il caso delle Ferrovie dello Stato, in Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell'accesso al lavoro. I sistemi di «quote» al vaglio di legittimità, a cura di S. Scarponi, Università degli studi di Trento, 1997, n. 16, pp. 57-72.

Pari opportunità, nel Commentario diretto da F. Carinci, *I contratti collettivi di comparto, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,* Tomo I, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 543-557.

Strumenti di flessibilità del lavoro e sistema bancario, in Osservatorio monetario, n. 3, 1997, pp. 65-77.

Guida ai contratti di formazione e lavoro, Cierre, Verona, 1997.

Relazione al Seminario AIDLASS, Pontignano, luglio 1997, *La struttura della contrattazione collettiva nel settore privato. Mercato del lavoro, assetti contrattuali, soggetti stipulanti,* nel sito *Internet www.univr.it/AIDLASS.*

In Guida al Lavoro, Il Sole 24 ore, 1997:

Lavoro notturno delle donne: la CEE condanna l'Italia, nota a Corte giustizia 4 dicembre 1997, n. 14, pp. 10-14;

Collocamento: addio al monopolio pubblico?, nota a Corte giustizia 11 dicembre 1997, n. 15, pp. 10-12;

Note in tema di trattamento di maternità della lavoratrice precaria, nota a Cass. 6 marzo 1996, n. 1745, in RIDL 1997, II, pp. 771-778.

Vorrei sapere - Vorrei avere, modulo 1, *La lunga strada verso le azioni positive,* modulo 2, *Gravidanza, nascita e cura dei figli,* Cierre, Verona, 1995; modulo 3 e 4 *Europa,* Verona, *1997.*

Un progetto di azione positiva all'Università di Verona, in *Telelavoro e diritto,* a cura di L. Gaeta e P. Pascucci, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 199-212.

Banche: l'Accordo quadro per i rinnovi contrattuali, in LI 1998, n. 10, pp. 5-16.

Il Fondo di solidarietà per il settore del credito, in LI 1998, n. 13, pp. 5-12.

L'accordo-quadro di rinnovo e l'accordo per il fondo di solidarietà nel settore creditizio, in Osservatorio monetario, n. 2, 1998, pp. 80-104, con R. Locatelli.

La rappresentanza sindacale dopo il referendum del 1995, in Seminari Catanzaresi di Diritto del Lavoro 1996, Rubbettino, 1998, pp. 23-33.

La banca flessibile, in Banca & lavoro, 1998, n. 47, parte I, pp. 26-29; n. 48, parte II, pp. 9-14.

Un contratto «atipico» per i lavori atipici, in LI 1998, n. 14, pp. 5-13.

Intervento al convegno su *Pari opportunità: privato e pubblico a confronto,* Catania, 2 dicembre 1996, in Annali, Catania, 1998, pp. 127-132.

Alla ricerca di rappresentanza: nuovi soggetti, in RCDL 1998, n. 4, pp. 813-822.

Intervento al *Forum P.A. 1998,* Fiera di Roma, riportato negli atti, *CD ROM.*

In guida al lavoro, Il Sole 24 ore, 1998:

Il rapporto periodico sulla situazione del personale, n. 14, pp. 10-14;

Test medici preassuntivi: quali limiti?, nota a Cass. 8 gennaio 1998, n. 2653, n. 3, pp. 10-12;

Gravidanza: onere di presentazione del certificato medico, nota a P. Verona, 7 gennaio 1998, n. 10, pp. 18-19;

Parità di trattamento e job-sharing, nota a Corte giustizia 17 giugno 1998, causa C-243/95 (Hil, Stapleton), n. 28, pp. 10-12;

Discriminazione indiretta e requisiti per l'assunzione, nota a P. Bologna, 27 giugno 1998, n. 35, pp. 27-29;

Ricorso cautelare e tutela del diritto d'autore in Internet, nota a T. Bari, 18 giugno 1998, n. 38, pp. 96-97;

a cura di, *Rassegna del merito, Pretura di Verona (7 gennaio - 25 giugno 1998),* n. 42, pp. 25-28;

La piattaforma dei metalmeccanici, n. 43, pp. 46-47;

La piattaforma del credito, n. 44, pp. 60-62;

Permessi duplicati se il parto è gemellare, nota a P. Venezia, 15 settembre 1998, n. 49, pp. 24-26.

La legislazione sul mercato del lavoro (e, successivamente, *La legislazione in materia di occupazione: l'evoluzione recente),* in agenzia per l'impiego del Veneto, a cura di, *Il mercato del lavoro nel Veneto, Tendenze e politiche:*

Rapporto 1995, Milano, F. Angeli, 1995, pp. 327-358;

Rapporto 1996, Milano, 1996, pp. 321-342;

Rapporto 1997, Milano, 1997, pp. 313-335;

Rapporto 1998, Milano, 1998, pp. 309-340;

Rapporto 1999, Milano, 1999, pp. 233-257.

Uno strano contratto per i centri elaborazione dati, in LI 1999, n. 1, pp. 9-18.

Il rinnovo dei contratti del credito, in LI 1999, n. 20, pp. 5-24.

Le riduzioni di personale oltre l'industria, tema del numero 3, 1999, di LD, con S. Renga (*Presentazione e Postfazione,* pp. 467-475).

I congedi parentali nell'ordinamento italiano, in LD, n. 3, 1999, pp. 497-527.

Questioni aperte sulle strategie sindacali, in LD, n. 4, 1999, pp. 649-659.

Spunti in tema di utilizzo di lavoratori socialmente utili in progetti interregionali per il Ministero per i beni e le attività culturali, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, nel sito *Internet www.aedon.mulino.it/archivio/1999/1/index199.htm.*

Procedure per la composizione delle crisi di impresa e tutela dei lavoratori. Lo stato della disciplina positiva ed il contributo della prassi, in *Le procedure stragiudiziali per la composizione delle crisi di impresa. I «protagonisti»,* in Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 192, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 85-91.

Come concretizzare la parità, in Prospettiva donna, n. 28, 1999, pp. 65-66.

Il rinnovo dei contratti del credito, in LI, n. 20, 1999, pp. 5-24.

Giurisprudenza bancaria XIII. Rapporti di lavoro (1993-1994), in CE.DI.B., rassegne di diritto e legislazione bancaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 533-602.

Maternità, paternità e lavoro: recenti linee di ineludibili riforme, parte I (parte II di L. Calafà), in DML, n. 3/1999, pp. 431-447.

Il telelavoro domiciliare, in *Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni,* a cura di Gaeta, Pascucci e Poti, Il Sole 24 ore, 1999, pp. 81-103.

Ancora una decisione della Corte di giustizia sui congedi di maternità e sui congedi parentali, in MGL, n. ½, 2000, pp. 7-10.

La Corte di giustizia ancora alle prese con la parità di trattamento. L'accesso delle donne agli impieghi militari, in MGL n. 4, 2000, pp. 237-239.

Trattamenti retributivi differenziati e principio di parità uomo/donna: la Corte restringe il confronto alla sola retribuzione base, in MGL n. 8, 2000, pp. 746-748.

L'emersione della nozione legislativa di settori «sprovvisti di ammortizzatori sociali», in Agens-quaderni, n. 1, 2000, pp. 68-75.

Il progetto IRIDE di telelavoro, in 1° Report, Analisi ed esperienze, Flessibilità e lavoro pubblico, maggior 2000, pp. 39-41.

In Guida al lavoro, Il Sole 24 ore, 1999:

Lavoro interinale e contrattazione collettiva: un connubio in crisi?, n. 6, pp. 85-89;

Sciopero nei servizi pubblici: traguardo in vista, n. 9, pp. 15-16;

Riduzione del personale in ferrovia e criteri di scelta dei lavoratori, n. 20, pp. 15-20;

Promozione delle pari opportunità, n. 23, pp. 24-27;

Osservatori e Commissioni per la partecipazione sindacale, n. 28, pp. V-VII;

Il sistema di relazioni sindacali e la flessibilità all'ingresso, n. 32-33, pp. 48-53;

Il contratto aziendale Benetton, n. 36, pp. 50-52;

Enti bilaterali territoriali e nazionale, n. 38, pp. 55-56;

Tutela previdenziale della lavoratrice nell'ipotesi di parto prematuro, n. 39, pp. 25-27;

Accordo decentrato del comune di Pordenone, n. 46, pp. 60-61;

Gli allegati all'accordo delle Ferrovie dello Stato, n. 48, pp. 76-77;

Molestie sessuali: la tutela nei luoghi di lavoro, n. 50, pp. 14-15;

In guida al lavoro, Il Sole 24 ore, 2000:

Mobbing non provato e licenziamento per giusta causa, nota a Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, n. 4, pp. 25-26;

La bilateralità nel settore edile, n. 6, pp. V-VII;

I congedi parentali entrano nel nostro ordinamento, n. 9, p. V;

Locazione di utero e disciplina lavoristica, n. 10, p. 13;

I tempi delle città, n. 12, p.27.

01A3920

DECRETO 19 marzo 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 80678 del 19 febbraio 2001;

Vista la circolare n. 33/1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di conmissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa Risveglio Agrario, con sede in Alvignano, costituita per rogito Valletta in data 6 dicembre 1986, registro società n. 6685/87, BUSC n. 3539/226526;

società cooperativa Coldiretti San Tammaro, con sede in Caserta, costituito per rogito Musto in data 17 aprile 1978, registro società n. 150/78 BUSC n. 1944/158813;

società cooperativa Agricop, con sede in Maddaloni, costituita per rogito Palermiti in data 11 giugno 1991, registro società n. 13075/92, BUSC n. 4344/259052.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore: RUGGIERO

01A3679

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2001.

Misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona nel periodo 1° aprile-30 settembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale consorzio - CO.GE.VO, - la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.296 del 20 dicembre 2000 recante la «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001, le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.65 del 19 marzo 2001, recante «ulteriori misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona»;

Viste le proposte formulate dal CO.GE.VO, di Ancona con le note datate rispettivamente 13 e 26 marzo 2001, circa le misure di gestione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° aprile e sino al 30 settembre 2001, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Ancona può essere esercitata nei giorni feriali di lunedì, martedì e giovedì, limitatamente nel tratto di mare compreso tra il molo foraneo nord del porto di Ancona e la foce del fiume Chenti.

2. È consentito il venerdì di recuperare precedenti giornate di mancata attività della stessa settimana a causa di avverse condizioni meteomarine, nonché, previa delibera del consiglio di amministrazione del CO.GE.VO., il recupero di precedenti giornate di mancata attività per esigenze tecniche (avarie dell' imbarcazione) e/o operativo gestionali. A tale ultimo riguardo, il consorzio comunica alla Capitaneria di porto di Ancona entro la giornata di giovedì, l'elenco delle unità che possono effettuare il recupero.

Art. 2.

Nell'arco temporale di cui al precedente art. 1, per le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica sono confermati l'orario di uscita dai porti di approdo alle ore 5,30 e di rientro entro e non oltre le ore 13.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: AULITTO

01A3892

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 marzo 2001.

Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Rettifica delle premesse ordinanza 2 ottobre 2000, n. 220. (Ordinanza n. 243).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste dal predetto programma commissariale, sono ricompresi anche i lavori «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra, 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, n. 2409;

Atteso che tale intervento, è finanziato con i fondi di cui al programma comunitario INTERREG II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Atteso che con ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999 il Commissario governativo ha approvato il progetto «esecutivo» «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che con ordinanza del 6 ottobre 1999, n. 164, su richiesta formulata dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai con nota prot. n. 6294 del 27 settembre 1999, è stata, tra l'altro, autorizzata l'utilizzazione delle economie sul finanziamento per la realizzazione di opere migliorative dell'intervento stesso;

Atteso che successivamente il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, con nota n. 1472 del 27 settembre 2000, ha trasmesso, per l'approvazione, la perizia suppletiva e di variante relativa al miglioramento della funzionalità dell'opera inerente ai lavori da realizzare con le risorse finanziarie messe a disposizione con l'ordinanza del 6 ottobre 1999, n. 164;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. 14077 del 23 agosto 2000 ha comunicato che il C.T.A.R., con voto n. 660 reso nella seduta del 27 giugno 2000, ha espresso parere favorevole sul progetto relativo alla perizia in argomento;

Atteso che con ordinanza del 2 ottobre 2000, n. 220, è stata approvata la perizia di variante presentata dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai relativa al miglioramento della funzionalità dell'opera;

Atteso che nelle premesse della predetta ordinanza è citata la nota n. 6294 del 27 settembre 1999 del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai e sono letteralmente riportati gli interventi proposti con la nota stessa, ivi compreso l'intervento indicato con la lettera *a)*;

Atteso che tale ordinanza non dispone in merito agli specifici interventi da realizzare, rinviando gli stessi ad una successiva apposita perizia di variante;

Atteso che nelle premesse dell'ordinanza n. 220/00, di approvazione della perizia di variante, è stata riportata testualmente la medesima citazione letterale della nota n. 6294 del 27 settembre 1999 del Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, nota superata dalla presentazione della perizia suppletiva e di variante e non attinente al procedimento relativo all'approvazione della perizia stessa;

Vista la nota n. 21320 del 13 dicembre 2000 con cui l'assessore regionale dei lavori pubblici ha suggerito di elidere dal testo delle premesse dell'ordinanza n. 220/00 il paragrafo relativo alla citazione dell'istanza del consorzio n. 6294 del 27 settembre 1999 in quanto, pur irrilevante ai fini del disposto dell'ordinanza stessa, potrebbe indurre «equivoci», in relazione alla frase di cui alla lettera *a)* del paragrafo stesso, sulla

portata dell'ordinanza in parola che non attiene a materia disciplinata dal Piano regolatore generale acquedotti ma riguarda esclusivamente l'approvazione della perizia di variante;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra riportati, di provvedere in tal senso alla rettifica delle premesse dell'ordinanza del 2 ottobre 2000, n. 220;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi sopra riportati, fermo restando quanto disposto con l'ordinanza commissariale del 2 ottobre 2000, n. 220 il paragrafo delle premesse dell'ordinanza stessa relativo alla citazione della nota del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai n. 6294 del 27 settembre 1999, deve intendersi come non apposto sin dal momento dell'emissione dell'ordinanza stessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 30 marzo 2001

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A4030

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 marzo 2001.

Disposizioni urgenti in materia di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 13.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 138/00. (deliberazione n. 59/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 marzo 2001, premesso che:

con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2000, n. 139/00 l'Autorità ha avviato una istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999 e degli articoli 4, comma 4.2 e 5, comma 5.2, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 della medesima Autorità; e che tale istruttoria non si è ancora conclusa;

l'art. 13, comma 13.1, della deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 138/00 (di seguito: deliberazione n. 138/00), prevede che, entro il 30 settembre 2000, la società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete) adotti regole tecniche transitorie per l'installazione e l'attivazione di apparecchiature di misura dell'energia elettrica, da installare nei punti di misura individuati secondo il disposto dell'art. 6 della medesima deliberazione, aventi caratteristiche funzionali tali che, qualora non già presenti in tali siti, rendano necessaria la sostituzione delle apparecchiature di misura esistenti;

il gestore della rete, in data 18 ottobre 2000, ha adottato e pubblicato sul proprio sito internet le regole tecniche transitorie;

l'art. 13, comma 13.4, della deliberazione n. 138/00, prevede che, entro il 30 novembre 2000, il gestore della rete adotti regole tecniche per la misura dell'energia elettrica che, per loro natura, dovrebbero rappresentare, con riferimento alla sola componente tecnica, la regolamentazione della misura dell'energia elettrica in una prospettiva di regime;

il gestore della rete ha adottato le regole tecniche di misura dell'energia elettrica (di seguito: regole tecniche di misura dell'energia elettrica) ai sensi dell'art. 13, comma 13.4, della deliberazione n. 138/00; e ha trasmesso le medesime all'Autorità per l'approvazione con nota ricevuta dalla medesima Autorità il successivo 27 dicembre 2000 (prot. Autorità n. 17380);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

Viste:

la delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 64/99 (di seguito: delibera n. 64/99), recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 3, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di gestione della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica;

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000;

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 138/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 139/00;

Considerati gli esiti dell'attività svolta dai gruppi di lavoro informali ai sensi della delibera n. 64/99 sul

tema della misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti in cui la misura risulti funzionale alla attività di trasmissione e di dispacciamento;

Considerato che la vigenza delle regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 138/00 surroga eventuali carenze normative derivanti dalla mancata approvazione da parte dell'Autorità delle regole tecniche di misura dell'energia elettrica nei tempi stabiliti dalla medesima deliberazione;

Ritenuto che in considerazione dell'eventuale riforma dell'attività di misura dell'energia elettrica, sia opportuna ed urgente la sospensione della previsone secondo cui l'Autorità debba approvare le regole tecniche di misura dell'e elettrica nei termini stabiliti con deliberazione n. 138/00;

Delibera:

Di abrogare le disposizioni di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 13.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 138/00, ferma restando la vigenza delle regole transitorie di cui all'art. 13, comma 13.1, della medesima deliberazione;

Di fissare con successivo provvedimento la nuova data di decorrenza nonché il nuovo termine per la presentazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas da parte della società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle regole tecniche di misura dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *s)*, della deliberazione della medesima Autorità 3 agosto 2000, n. 138/00, per la loro verifica ed approvazione;

Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e gas (www.autorità.energia.it) ed entra in vigore alla data del 13 marzo 2001;

Roma, 13 marzo 2001

Il presidente: RANCI

01A3944

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 aprile 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale, Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al Pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. 1279 del 28 febbraio 2001 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale, Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza di Potenza nel giorno 1° marzo 2001 a seguito della chiusura degli sportelli al pubblico alle ore 11,30 per assemblea sindacale del personale.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Potenza per il giorno 1° marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 2 aprile 2001

Il direttore regionale: CARLETTA

01A4029

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2001.

Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal C.O.N.I.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Limitatamente all'anno 2001, possono essere gestite, da parte dei soggetti ai quali è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,

n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, nonché da parte di ulteriori concessionari individuati dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, scommesse a totalizzatore ed a quota fissa aventi ad oggetto le seguenti competizioni sportive:

a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale.

MOTIVAZIONI

L'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 stabilisce che le scommesse a totalizzatore o a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal C.O.N.I., possono essere accettate anche dai gestori e dai concessionari dei giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

L'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, prevede che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le nuove scommesse di cui all'art. 1 del decreto stesso è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale, con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale. Con lo stesso decreto sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.

Il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999, ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e di motociclismo.

Con il presente schema di provvedimento, emesso in base alla direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, sulla falsariga del predetto decreto ministeriale del 12 agosto 1999, si proroga l'accettazione delle scommesse in questione limitatamente all'anno 2001.

Ciò in quanto è ragionevole presumere, anche alla luce dei risultati conseguiti nel corso della stagione 2000, nella quale il movimento degli incassi delle scommesse è risultato pari a lire 44.919.736.000 che la continuazione della raccolta delle scommesse sulle corse automobilistiche e motociclistiche, possa assicurare per l'anno in corso un volume di giocate non trascurabile.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a)*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal C.O.N.I:

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 16);

decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 (art. 2);

decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999;

direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001.

Roma, 4 aprile 2001

Il direttore: ROMANO

01A3988

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del consiglio accademico del 28 novembre 2000 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale è stato abrogato il comma 10 dell'art. 5; inserito l'art. 5-*bis* e modificato l'art. 14, comma 7, del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale protocollo n. 871 del 19 gennaio 2001 inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 437 del 13 febbraio 2001 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università per stranieri di Perugia emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente modificato ed integrato come segue:

Art. 5.

Il rettore

Il comma 10 è abrogato.

Art. 5-*bis*

Il pro-rettore

1. Il rettore nomina, con proprio provvedimento, un prorettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, il quale collabora con il rettore nello svolgimento della sua attività. Il prorettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

2. Al prorettore è assegnata una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Dipartimenti

Testo vigente.

7. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Modifica approvata.

7. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al direttore del dipartimento è assegnata, con delibera del consiglio di dipartimento, una indennità di funzione a carico del bilancio del dipartimento. La misura di tale indennità è definita entro un limite massimo fissato dal consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento rettorale di modifica statutaria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 15 marzo 2001

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

01A3702

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 33 del 15 novembre 1977 con cui è stata modificata la tab. A allegata allo Statuto di autonomia;

Visto il protocollo d'intesa tra le Università di Ancona, Camerino e Macerata del 12 maggio 1997;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 16 dicembre 1998 e del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1998;

Visti i decreti rettorali n. 103 del 31 dicembre 1998 e n. 437 del 25 maggio 1999;

Verificato che nella tabella tab. A dello statuto non è recepito quanto autorizzato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 1255 del 27 luglio 1999;

Visto l'art. 8, secondo comma dello statuto di autonomia;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 aprile 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1999;

Visto il parere del C.U.N. del l° luglio 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 27 febbraio 2001;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 marzo 2001;

Decreta:

La tabella A, allegata allo statuto di autonomia dell'Università di Macerata, per effetto degli adeguamenti deliberati relativamente al regolamento didattico di Ateneo è modificata nella parte relativa a scienze della formazione nel modo seguente:

Interuniversità:

facoltà interuniversitaria di scienze della formazione;

corso di laurea interuniversitario in scienze della formazione primaria;

corso di laurea interuniversitario in scienze della formazione primaria a distanza.

Scuola di specializzazione interuniversitaria per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria.

Macerata, 10 aprile 2001

Il rettore: FEBBRAJO

01A3749

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 marzo 2001, n. 117** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18)**, recante «Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Disposizioni relative al personale docente

1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.

2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000/2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti è riconosciuto ai fini giuridici.

3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attività didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.

5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarità è assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravità, non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1° settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001.

7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:

«5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in aettesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al temine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predispone ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnica e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2000- 2001, è confermato all'atto della nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:

«Art. 1 *(Disposizioni relative al personale della scuola).* — 1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 mano 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approntì in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 10 settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.

2. Sui posti disponibili dal 10 settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001».

— Il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001 reca: «Determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente di personale direttivo della scuola da assumere con contratto a tempo ridetermmato».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A3994

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del sistema europeo delle banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 aprile 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8849
Yen giapponese	109,00
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,61730
Corona svedese	9,0010
Franco svizzero	1,5184
Corona islandese	82,36
Corona norvegese	8,0725
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57867
Corona ceca	34,450
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,98
Litas lituano	3,5387
Lat lettone	0,5587
Lira maltese	0,4011
Zloty polacco	3,5618
Leu romeno	24600
Tallero sloveno	216,3981
Corona slovacca	43,341
Lira turca	1124667
Dollaro australiano	1,7425
Dollaro canadese	1,3790
Dollaro di Hong Kong	6,9015
Dollaro neozelandese	2,1785
Dollaro di Singapore	1,5928
Won sudcoreano	1164,57
Rand sudafricano	7,1045

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4129

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) Manuale di corretta prassi igienica per le riserie non parboiled:

«AIRI» via B. da Feltre, 6 - 27100 Pavia - fax 038235376;

«C.C.I.A.A. - Laboratorio chimico merceologico» piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli - fax 0161598265;

«CNA - Associazione prov. Vercelli» via Caduti sul lavoro, 12 - 13100 Vercelli - fax 0161210353;

«Confartigianato - Unione artigiani prov. Vercelli» largo D'Azzo, 11 - 13100 Vercelli - fax 016154901;

«Unione industriali del vercellese e della Valsesia» via Pietro Tucca, 6 - 13100 Vercelli - fax 0161250728.

2) Manuale di corretta prassi igienica per il trasporto di alimenti su natante per il centro storico, isole ed estuario del comune di Venezia:

«Confartigianato Venezia - Artigian Ambiente» Castello, S. Lio 5653/4 - 30122 Venezia - fax 041/5237310.

3) Integrazioni al manuale di corretta prassi igienica nelle attività di produzione degli oli di semi (già valutato conforme in data 11 maggio 1999):

«ASSITOL» piazza Campitelli, 3 - 00186 Roma - fax 06/69940118.

01A3894

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tinkanium».

Estratto del decreto n. 40 dell'8 marzo 2001

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario TINKANIUM flacone da 100 ml e da 250 ml iniettabile.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia, via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Veterinaria S.A. nell'officina sita in Vall de Bianya (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 101453088;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 101453090.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina sodica (pari a sulfametazina 25 g) 27 g, trimethoprim 5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche causate da microorganismi sulfamido-sensibili, o secondarie a infezioni a carattere virale.

Tempi di sospensione:

bovini: carni: 7 giorni - latte: 4 mungiture;

suini: carni: 7 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3896

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rabbit Mixo»

Estratto del decreto n. 42 dell'8 marzo 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario RABBIT MIXO vaccino liofilizzato, a virus vivi attenuati, contro la mixomatosi dei conigli (ceppo BTK/RB/84).

Titolare A.I.C.:

Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore:

vaccino: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di produzione sita in Chignolo Po (Pavia);

diluente: sia la società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina di produzione sita in Chignolo Po (Pavia) sia presso la ditta Collato S.r.l. presso la propria officina sita in Parma, Strada Manara n. 5.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone 25 dosi di vaccino+flacone 5 ml di diluente - A.I.C. numero 101109015;

flacone 100 dosi di vaccino+flacone 20 ml di diluente - A.I.C. numero 101109027.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene:

principi attivi: virus attenuato della mixomatosi, ceppo BTK/RB/84 con titolo non inferiore a $10^5 DITC_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

diluente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: conigli da carne e da riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della mixomatosi.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A3895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diazepam 0,5%»

Estratto del decreto n. 43 del 9 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DIAZEPAM 0,5% per cani e gatti, nella preparazione e confezione: flacone da 10 di soluzione iniettabile, falacone da 30 ml di soluzione orale - A.IC. n. 100372010/022.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate:

Regime di dispensazione: il regime di dispensazione è ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina di decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella V, da vendersi dietro presentazione di ricetta «medico-veterinario non ripetibile»;

La confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrati così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve le modifiche di cui all'art. 1.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mederantil»

Estratto del decreto n. 44 del 9 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario MEDERANTIL soluzione iniettabile per bovini nella confezione: flacone 10 ml (reg. n. 26655).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Firenze - via Pellicceria n.10 - codice fiscale 0042121048.

Modifiche apportate:

Regime di dispensazione: il regime di dispensazione è ora: medicinale veterinario soggetto alla disciplina di decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella V, da vendersi dietro presentazione di ricetta «medico-veterinario in triplice copia non ripetibile»;

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101122012.

La confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrati così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve le modifiche di cui all'art. 1.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Findol 10%»

Estratto del decreto n. 45 del 12 marzo 2001

Specialità medicinale per uso veterinario FINDOL 10% (Ketoprofene sale di lisina) soluzione iniettabile per cavalli sportivi nelle confezioni: flaconi da 20 ml e da 40 ml - A.I.C. n. 100191.

Titolare A.I.C.: società Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: Ketoprofene 10,00 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni: in sostituzione delle confezioni: flacone da 20 ml e da 40 ml - A.I.C. n. 100191016/028, è autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100191030;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100191042.

Specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario suindicata è ora destinata alle specie equini, bovini e suini.

Tempi di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini: carne, giorni 4 - latte, giorni 0;

suini ed equini: carne, giorni 4.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3897

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Detenase»

Estratto del decreto n. 47 del 19 marzo 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario DETENASE (praziquantel) sospensione orale, antielmintico tenicida per ovini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102855018;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102855020.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: praziquantel 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da Moniezia spp., (stadi maturi e immaturi) degli ovini.

Specie di destinazione: ovini.

Validità: 36 mesi confezionamento integro, 60 giorni dopo l'apertura.

Avvertenze: non utilizzare negli animali in lattazione.

Tempi di attesa: carni: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nothav»

Estratto decreto MCpR n. 54 del 14 marzo 2001

Specialità medicinale: NOTHAV nella forma e confezione «3 unità Elisa sospensione iniettabile» fiala 0,5 ml (numero A.I.C. 032794012);

Titolare A.I.C.: società Chiron p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fuscale n. 01392770465.

Modifica apportata: confezione e composizione:

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«12 unità Elisa sospensione iniettabile» fiala 0,5 ml - numero A.I.C. 032794036 (in base 10) OJMZHR (in base 32), classe «C»;

composizione: la composizzione autorizzata è la seguente:

principio attivo: antigene dell'epatite A 12 unità Elisa;

eccipienti: alluminio fosfato, sodio cloruro, fenossietanolo, acqua per preparazione iniettabile q.b. (nelle qualità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica aquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetta a prescrizione medica, (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti al numero A.I.C. 032794012 in precedenza autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4025

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto provvedimento U.A.C./II/891 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: LEUCOMAX confezioni:

027961022/M - 1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

027961034/M - 3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml;

027961046/M - 1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

027961059/M - 3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml;

027961061/M - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/H/0031/002-006/W013-16.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione delle indicazioni terapeutiche e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3975

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fludara»

Estratto del provvedimento U.A.C./II/897 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: FLUDARA.

A.I.C. e confezione: 029552015/M - 5 flac.ni 50 mg E.V.

Titolare A.I.C: Schering S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/H/0055/001/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica stampati sezione 4.4 (avvertenze speciali), 4.8 (effetti indesiderati) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche) come richiesto durante la procedura di rinnovo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3976

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Montegen»

Estratto del provvedimento U.A.C./II/898 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: MONTEGEN (licenza singulair).

A.I.C. e confezioni:

034003018 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

034003020 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 (avvertenze speciali) e 4.8 (effetti indesiderati).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3977

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lukair»

Estratto del provvedimento U.A.C./II/899 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: LUKAIR (licenza singulair).

A.I.C. e confezioni:

034002016 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

034002028 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. FI/H/0104/001-002/W001.

Tipo di modifica: modifica degli stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 (avvertenze speciali) e 4.8 (effetti indesiderati) modifica SPC sezione 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3978

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin»

Estratto del provvedimento U.A.C./II/ 900 del 16 marzo 2001

Specialità medicinale: HUMULIN.

A.I.C. e confezioni:

025707011/M - «R» 1 flac. 10 ml 100 U/ml;

025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 U/ml;

025707163/M - «U» flacone 10 ml 100 U/ml;

025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 U/ml;

025707201/M - «L» flacone 10 ml 100 U/ml;

025707225/M - «10/90» flacone 10 ml 100 U/ml;

025707249/M - «20/80» flacone 10 ml 100 U/ml;

025707264/M - «40/60» flacone 10 ml 100 U/ml;

025707276/M - «R» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

025707288/M - «I» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

025707290/M - «10/90» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

025707302/M - «20/80» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

025707314/M - «30/70» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

025707326/M - «40/60» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

025707340/M - «50/50» 1 flac. 10 ml 100 UI/ml;

025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

025707377/M - «10/90» 5 cartucce ml 100 U/ml;

025707389/M - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

025707403/M - «40/60» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

025707415/M - «50/50» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;

025707427/M - «50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;

025707439/M - «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml;

025707441/M - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml;

025707454/M - «10/90-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;

025707466/M - «20/80-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;

025707478/M - «30/70-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;

025707480/M - «40/60-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;

025707492/M - «50/50-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Procedura di Mutuo riconoscimento: n. UK/H/0030/012,014,016,018,020,022,025,027,028,029,030,031,032,033,034,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,052,053,054/W035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica secondaria nel processo di produzione del principio attivo durante la fase di fermentazione (sostituzione delle sostanze di origine animale con altre di sintesi).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3979

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mielogen»

Estratto del provvedimento U.A.C./II/ 901 del 16 marzo 2001

Specialità Medicinale: MIELOGEN.

A.I.C. e confezioni:

027960020 - 1 flaconcino 150 mcg + 1 fiala 1 ml;

027960032 - 3 flac. 150 mcg + 3 f. solv.;

027960044 - 1 flaconcino 300 mcg + 1 fiala 1 ml;

027960057 - 3 flac. 300 mcg + 3 f. solv.;

027960069 - 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv..

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/002,003,006,/W013-16.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione delle indicazioni terapeutiche e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3980

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per la storia antica di Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 visto e annotato al n. 446/2001 del 22 febbraio 2001 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio di bilancio e ragioneria, il dott. Rodolfo Panarella è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano per la storia antica di Roma fino all'adozione delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

01A3893

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata in data 15 luglio 2000, dal consorzio tutela vini d.o.c. «Bardolino», con sede in Bardolino (Verona), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bardolino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e modificata con decreti del Presidente della Repubblica 11 settembre 1976 e 1° ottobre 1987;

Viste le risultanze della pubblica audizione che ha avuto luogo a Bardolino (Verona), il 31 gennaio 2001;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, il disciplinare di produzione, modificato come da testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BARDOLINO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bardolino» è riservata a vini «Bardolino», «Bardolino classico», «Bardolino» chiaretto, «Bardolino chiaretto» classico, «Bardolino» chiaretto spumante, «Bardolino» novello e «Bardolino novello» classico che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:

1. Corvina Veronese (cruina o corvina) 35-65%, è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varietà Corvinone in sostituzione di un pari percentuale di Corvina, purché il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro;

2. Rondinella 10-40%;

3. Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Souvignon da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno.

I vigneti già iscritti all'albo camerale alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini «Bardolino» di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

a) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.

Tale zona è così delimitata:

partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della società Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorrere la strada detta del «Gabanel» toccando le località casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a località Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla località Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla località Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese.

Seguendo il percorso del canale, passa nella vicinanze delle località Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a località Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta delle località Colombara e Fenili. Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Manzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla località Fornelletti e attraversando detta località prosegue sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.

Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.

Più specificatamente il percorso della linea di quota 500 è il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimità della località Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della località Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle località Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio delle Giare, percorre la strada che conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimità di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla località Canal.

Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo.

b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» designabili con la specificazione aggiuntiva «Classico», già riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.

Tale zona è delimitata:

a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimità di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di località Tavernole, sino a toccare località Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.

Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (q. 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (q. 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra

Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo, Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.

Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, q. 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa delle Croci alle porte di Colà.

Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.

Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la tradizionale pergoletta inclinata unilaterale aperta.

La densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro di 80 mila gemme.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t. 13 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

In annata eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata a detto limite purché la produzione non superi dal 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale, istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categorie interessate, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e le valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto dell'art. 10, lettera *c)* della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.

Le uve destinate alla vinificazioni del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.

I vigneti iscritti agli alibi della denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» sono idonei anche per produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Le unità vitate omogenee coltivate con le varietà Corvina, Marzemino, Barbera, Merlot e Cabernet Sauvignon, iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» e «Bardolino classico», sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

Entro cinque giorni lavorativi successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti e dame comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intento della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *a).*

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, qualora la situazione di produzione o di mercato lo richieda, di consentire, stabilendo le opportune modalità di controllo, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei comuni limitrofi alla zona delimitata nel precedente art. 3, lettera *a).*

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in etichetta della specificazione «Chiaretto».

Il vino a denominazione di origine controllata a garantita «Bardolino superiore» prima dell'immissione al consumo può essere designato come vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» sempreché il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.

Entro cinque giorni lavorativi successivi alla variazione di designazione di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di mosti e vini in questione e la loro collocazione e darne, infine, comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona.

L'uso della specificazione «classico» in aggiunta della denominazione di origine controllata «Bardolino» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all'interno del territorio della zona di origine più antica, indicata al precedente art. 3, lettera *b).*

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritti agli appositi albi e previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», a condizione che:

1. dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse;

2. in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata.

La denominazione di origine controllata «Bardolino» può essere utilizzata per designare il vino spumante «Chiaretto» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione e fermentazione naturale atti a produrre il tipo brut.

Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito del territorio delle provincie di Verona, Treviso, Asti e Brescia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine «novello» purché prodotto con l'85% di uva a macerazione carbonica.

È ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti da uve provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati.

Art. 6.

I vini della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bardolino» e «Bardolino classico»:

colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso caratteristico con leggero profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l.

«Bardolino» chiaretto e «Bardolino chiaretto» classico:

colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico fruttato con leggero profumo delicato;

sapore: morbido, sapido, leggermente amarognolo, talvolta leggermente vivace;

itolo alcolometrico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l;

«Bardolino chiaretto» spumante:

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso caratteristico con leggero profumo delicato;

sapore: morbido, sapido, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 6 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 15 g/l.

«Bardolino» novello e «Bardolino novello» classico:

colore: rosso rubino chiaro;

odore: vinoso caratteristico intenso fruttato;

sapore: asciutto morbido, sapido, leggermente acidulo fresco, talvolta leggermente frizzante vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 8 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con propria decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra» «fine» «scelto» e «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» può figurare l'indicazione dell'annata i produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Per il vino denominazione di origine controllata «Bardolino», designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: «classico», «chiaretto», «chiaretto classico», «novello» e «novello classico», deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

I vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» immessi al consumo fino a litri 5 devono utilizzare unicamente contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: «classico», «chiaretto classico», «novello» e «novello classico», è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi fino a litri 5 chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti; tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» immessi al consumo in bottiglie chiuse con tappo in sughero raso bocca o altri materiali consentiti, è autorizzato l'uso di indicazione che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

01A3701

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 3, adottata in data 24 giugno 2000 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

Con ministeriale n. 9PS/80401/VET-L-14 del 19 marzo 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 3, assunta dall'assemblea dei delegati in data 24 giugno 2000, concernente l'integrazione dell'art. 48 del regolamento di attuazione dello statuto.

01A3921

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 13 marzo 2001 riguardante il «Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2001». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001).

Nel decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, alla pag. 28, prima colonna, nel penultimo capoverso del punto 2), dove è scritto: «Tali quote sono valide fino al 31 dicembre *2000*», leggasi: «Tali quote sono valide fino al 31 dicembre *2001*».

01A3857

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651087/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.